

## LVI.

## TORNATA DEL 5 MAGGIO 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Miceli, Gadda, Vitelleschi, Calciati e Finali* — *Il seguito della discussione è rinviato a domani* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 40.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, degli affari esteri, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** Propongo al Senato che prima di continuare la discussione del progetto di legge sui matrimoni illegali, si proceda alla lettura del testo coordinato ed alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, già approvato per alzata e seduta, e che ha per titolo: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Se non si fanno obiezioni, s'intende così stabilito.

**Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor relatore senatore Adamoli per riferire sul coor-

dinamento del progetto di legge sulle derivazioni di acque pubbliche.

**ADAMOLI, relatore.** Convien che io dia lettura di alcune lievi modificazioni, che si sono dovute introdurre nei vari articoli del disegno di legge per poterli coordinare.

Quindi, se il presidente crede che io mi limiti a dar lettura di queste modificazioni, il lavoro sarebbe semplificato. Del resto il testo del disegno di legge modificato è sotto gli occhi del Senato.

**PRESIDENTE.** L'art. 79 del regolamento del Senato dice: « Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvo che il Senato deliberi altrimenti ».

Interrogo quindi il Senato se creda che si debba dar lettura di tutti gli articoli o non piuttosto di quelli soli ai quali sono state fatte modificazioni.

Presumo che il Senato si contenterà della lettura dei soli articoli modificati.

Allora, se non si fanno opposizioni, resta così stabilito. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**ADAMOLI, relatore.** L'art. 1 del progetto è stato da noi formulato nel modo seguente:

## Art. 1.

Nella legge 10 agosto 1884, n. 2614 sulle derivazioni delle acque pubbliche vengono soppressi gli articoli 9, 20, 21 e 26, e vengono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Nell'art. 1 bis abbiamo creduto di adottare una dicitura più succinta. L'art. 1 bis sarebbe il seguente:

Art. 1 bis. — Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un Consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbligato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile di sei mesi o d'un anno dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, secondo che si tratti di derivazione inferiore o maggiore ai mille cavalli dinamici.

La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del compimento delle opere di derivazione e di trasformazione della forza, è subordinata alla approvazione del Governo.

Compiute le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione al Governo stesso.

L'art. 2 è identico.

Nell'art. 3 invece di « Ministeri » abbiamo detto: « ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura ». Mi pare che questa modificazione sia coerente a quanto è stato deliberato dal Senato.

Nell'art. 3 bis non abbiamo introdotta nessuna modificazione, tranne che al penultimo comma, ove abbiamo detto: « I decreti sono insindacabili nel merito ed eccepibili soltanto per i motivi indicati dagli articoli, ecc. », abbiamo cioè sostituito la parola « motivi » che è legalmente più corretta all'altra « rimedi ».

Nell'art. 3 ter, alla parola « Ministero » abbiamo sostituito l'altra « il ministro ».

All'art. 3 quater, nel capoverso secondo abbiamo detto: « Le dette licenze sono concesse » invece di dire come era prima: « Le dette licenze sono emesse ».

Gli art. 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7 rimangono quali furono votati dal Senato.

L'art. 9 venne soppresso.

L'art. 8 rimane identico.

Gli art. 10 e 11 restano tali quali erano nella precedente legge, quindi non sono ripetuti.

Gli art. 11 bis, 12, 13, 13 bis rimangono come furono votati dal Senato.

All'art. 14 debbo osservare che è incorso nella stampa del progetto coordinato, che è stata oggi distribuita ai signori senatori, un piccolo errore tipografico. Nel penultimo comma è detto:

« La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua, sotto deduzione dell'altezza strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua in cui essa si riversa ».

Questa è la frase che è stata votata dal Senato.

L'Ufficio centrale però avrebbe sostituita quest'altra formula che gli sembra più corretta, e propone si dica « in cui si effettua la restituzione » invece di « in cui essa si riversa ».

La sostanza evidentemente rimane identica.

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 rimangono inalterati; gli altri o sono soppressi o sono articoli che rimangono quali sono nella legge in vigore.

L'art. 22 bis non è mutato.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 rimangono identici.

Il mio compito è finito e non mi rimane che ringraziare il Ministero ed il Senato della cortesia colla quale hanno voluto ascoltarmi.

PRESIDENTE. Interrogo il signor ministro dei lavori pubblici se ha qualche cosa da osservare circa il riordinamento su cui ha riferito l'onorevole relatore.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Non ho nulla da osservare; accetto pienamente quanto ha detto il signor relatore.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni e nessuno chiedendo di parlare, le proposte di coordinamento s'intenderanno approvate.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sul

quale ha testè riferito il signor senatore Adadomoli.

Prego il senatore segretario Chiala di procedere all'appello nominale.

CHIALA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Disposizioni contro i matrimoni illegali »  
(N. 2).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:  
« Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Miceli, iscritto.

MICELI. Pria che esponga alcune osservazioni sul progetto di legge in disamina, mi permettano che io faccia una dichiarazione d'interesse personale; e fo questa dichiarazione anche perchè nessun malevolo, che certamente non si trova in quest'aula, possa darmi la taccia d'inconsequenza.

A me, che conto 40 anni di vita parlamentare, in un argomento di altissima importanza come quello che discutiamo, non sarebbe lecito di mancare di opinioni determinate e sicure.

Questo argomento è discusso in Italia da non meno di 50 anni, è stato discusso nei Parlamenti delle più illustri e civili nazioni del mondo, anche prima che venisse in discussione in Italia, e non sarei scusabile se non avessi da molto tempo convinzioni salde e precise in proposito.

E siccome ho avuto l'onore di far parte dell'Ufficio centrale che studiò il progetto di legge presentato dall'onor. Finocchiaro-Aprile e concretò i suoi studi in un progetto che modificava quello del ministro, io non esitai ad oppormi con tutte le mie forze agli intendimenti dei miei colleghi, allorchè mostrarono il proposito fermo di attenuare troppo alcune disposizioni contenute nel progetto ministeriale, nel senso di renderlo accettabile anche alle persone più scrupolose, e di più timorata coscienza.

Ma più tardi, siccome i quattro vincevano l'uno, ed io intendevo di aver ogni riguardo per i miei colleghi, non spinsi oltre la opposizione.

In massima eravamo d'accordo; ma siccome i miei onorevoli colleghi intendevano di fare un atto patriottico di abnegazione, perchè il

progetto modificato fosse accolto benevolmente da tutti i senatori e dal ministro, così mi associi a quell'atto di abnegazione, ed autorizzai che il progetto fosse presentato anche in quella forma, con la speranza che la unanimità dell'Ufficio centrale influisse alla riuscita del comune proposito.

Parve infatti che il ministro lo accettasse, ma più tardi vedemmo presentarsi dal ministro un progetto ben diverso dal nostro, ed è proprio quello che è in discussione.

Ebbene, io a fronte di questo nuovo progetto mi sento libero da qualunque compromissione di cortesia verso i miei colleghi; e, se occorra, presenterò al Senato le mie opinioni sotto forma di emendamenti, perchè siano discusse, seguano pure la sorte che il destino ha loro assegnato.

Detto ciò, entro in argomento.

Il progetto di legge ministeriale lo considero in due parti. L'una è l'esposizione di fatti, di principii, e della storia dell'argomento; dalla quale esposizione il ministro ha creduto di trarre come corollario il progetto di legge che ha presentato.

Ebbene, mi rincresce di dover dichiarare ad un ministro del mio paese che io, nella esposizione di questo progetto di legge, non trovo le buone abitudini seguite da tutti i ministri passati e che credo saranno seguite da tutti i ministri futuri, allorchè trattasi di un grave argomento.

Non trovo in questa esposizione la dichiarazione esatta di fatti importanti che valgano a dar luce all'argomento. Invece io trovo che la esposizione ministeriale si allontana interamente dalla realtà delle cose, senza di che non è possibile un giudizio ponderato e verace.

E così io sono costretto ad inferire che il corollario preveniente dalla sottrazione di una parte essenziale della storia dell'argomento, dall'interpretazione arbitraria di alcuni fatti notorii ed altrimenti interpretati da tutti, e soltanto appoggiati a fantastiche asserzioni, respinte necessariamente dalla coscienza pubblica, non possa essere che un progetto infermo e privo di ogni elemento di vita.

Signori, io spero che non stupirete se io vi dico che, quando lessi quel progetto e la congerie di ragionamenti che lo precedono, mi sentii sorgere il rossore pel viso. (*Movimenti e commenti*).

Ebbene, o signori, l'onorevole ministro comincia la sua esposizione storica della questione sulla precedenza del matrimonio civile sul rito religioso dal 1831, proprio dal giorno in cui fu proclamato dal conte di Cavour il principio della libera Chiesa in libero Stato. Dopo di avere asserito ciò, dopo di avere sottratta la parte storica che a me importa di accennare, il ministro dichiara, che essendosi costituito il Regno d'Italia in base al principio della libera Chiesa in libero Stato, è avvenuto che è rimasta la forma del matrimonio in balia dei cittadini, senza che nessuno si curasse dell'influenza che il matrimonio contratto col rito ecclesiastico, come forma estralegale, potesse avere sulla condotta dei cittadini, e che in omaggio ai principi di libertà si lasciasse alla spontaneità di ognuno la celebrazione del matrimonio civile, come la celebrazione del matrimonio ecclesiastico!

Onorevole ministro, io non so com'ella abbia potuto asserire che in Italia dopo il '60, si sia lasciata senza discussione, senza che nessuno facesse obiezioni, la piena libertà ai cittadini di fare il matrimonio secondo le regole stabilite dalla legge, oppure di fare il matrimonio con le forme ecclesiastiche.

La verità è del tutto in opposizione con quello che ha detto l'onorevole ministro.

È possibile, onorevole ministro, che lei abbia potuto così leggermente dimenticare che fino dal 1805, 35 anni fa, in Italia fu pubblicato un Codice, il quale nell'art. 93 dichiara che cosa sia il matrimonio imposto dalla legge, e con l'aggiunta dell'art. 17 dichiara che il solo matrimonio riconosciuto dallo Stato è quello previsto in determinati articoli del Codice, e che lo Stato non riconosce il titolo di marito e di moglie a coloro che si sono uniti fuori delle prescrizioni della legge, e toglie nientemeno che gli effetti civili alle unioni ecclesiastiche, fatte dimenticando le leggi del paese?...

È sembrata poca cosa all'onor. ministro, una sanzione così terribile qual'è quella che nega ai coniugati il titolo e i diritti di marito di moglie, che toglie i diritti civili alla prole che nasce da tale congiunzione?

La privazione dei diritti civili, la quale importa che, se uno dei genitori, o tutti e due, muoiono lasciando una eredità, di quella eredità si impadronisce un parente del decimo grado, ed i figli nati da quella unione illegale

sarebbero condannati a chiedere l'elemosina per le strade?

Ed è sembrato poco all'onor. ministro tutto questo che in verità avrebbe dovuto bastare per qualunque uomo onesto in Italia che avesse mai osato di conchiudere un'unione coniugale di questa fatta, mettendo in mezzo al mondo dei figli senza nome, dei figli senza il decoro che viene dalla legittimità; costituire delle famiglie, le quali non hanno il diritto all'eredità dei genitori, nel mentre che questa eredità, occorrendo, se la prendono i parenti che appena forse conoscevano questi coniugi?

Signori, il signor ministro per venire alle sue conclusioni aveva bisogno di dire che in Italia il matrimonio civile, o la benedizione ecclesiastica, è ritenuta la stessa cosa in nome della libertà.

Oh libertà, io debbo adesso ripetere, quanti delitti si commettono in tuo nome. Così disse una celebre donna che lasciò la vita sul patibolo! E vedo che ancora continua la triste storia. Noi vediamo che in talune parti si declama libertà, libertà, e si corre rischio di seppellirla mentre si crede di onorarla; e qui in nome della libertà si viola la storia e si pretende di giustificare dei fatti che costituiscono un evidente danno alla società, ed un mortale discredito alle leggi del paese.

L'onor. ministro ha cominciato dal 1831 la storia del matrimonio civile mentre essa cominciò sin dal 1849.

In Piemonte, all'alba della libertà stabilita dallo Statuto, e mentre gli altri popoli d'Italia gemevano sotto l'oppressione dei loro governi la eletta di quel nobile paese, pensò subito alla necessità che il sistema costituzionale imponeva ai legislatori. Nel novembre del 1850 fu costituita una Commissione, della quale mi duole non conoscere i nomi. Appena costituita, in virtù di decreto Reale del 16 gennaio 1849, si occupò di questo grave argomento, e concluse sulla necessità di stabilire in Piemonte il matrimonio civile. Furono esaminate tutte le difficoltà; reputarono necessaria non solo la proclamazione del principio, ma anche una sanzione adeguata alla gravità della colpa dei possibili contravventori e dichiararono che i trasgressori al matrimonio civile sarebbero stati puniti col carcere da determinarsene le misure.

Più tardi la stessa Commissione concluse che

per riparare ai gravi inconvenienti che si prevedevano era necessario infliggere ai contravventori una pena, e si propose di nuovo quella del carcere. « Questa pena (dice il relatore di quel progetto di legge) è giusta, perchè trattasi di punire una solenne trasgressione ad una legge di ordine pubblico quale è quella che regge il matrimonio, fondamento della famiglia e della società; trasgressione che spesso può rivestire i caratteri di una vera ribellione alla legge e che sarà sempre almeno un fatto di unione illegittima che priverà volontariamente i figli nascituri di quello stato che è loro nella società necessario ».

Dunque vedete che il Parlamento subalpino non aspettò 11 anni per interessarsi di questo argomento; lo trovò così grave, così urgente che, malgrado la guerra che era avvenuta pochi mesi avanti e che finì colla sventura gloriosa di Custoza; malgrado la guerra che si preparava in quei momenti, i guerrieri affilavano i ferri, i dotti studiavano per riformare la legislazione del paese, e trovarono che primo argomento a trattarsi era quello del matrimonio civile. Perchè, o signori, fu creduto quello argomento di altissima importanza? Era naturale che in quel nobile Piemonte rimasta la sola provincia d'Italia colla luce della libertà, si pensasse a stabilire con ogni sforzo non solamente la indipendenza dallo straniero, ma anche l'indipendenza interna, la quale non era altro se non l'indipendenza del potere civile dalle usurpazioni papali. Ecco, come camminavano a pari passo le preparazioni per la guerra e le preparazioni per l'indipendenza interna. Perchè, non ci illudiamo, un paese può essere indipendente in faccia allo straniero o può essere servo, schiavo quando esiste un altro potere il quale abbia diritto di influire nella sua legislazione, menomando le prerogative e l'azione della podestà riconosciuta dalle leggi, e che nei Governi costituzionali è il Parlamento, cioè la Corona, il Senato e la Camera dei deputati.

L'onerevole ministro salta a piè pari la parte più significativa della storia del matrimonio civile, e relative sanzioni; ma io ho creduto di rilevarla, perchè non è lecito durante la discussione di così grave argomento dimenticare ciò che i nostri concittadini che ci hanno proceduto nella vita parlamentare operarono in proposito pel progresso civile d'Italia; ed io

ricordo con orgoglio tutto ciò che si faceva nel piccolo paese al piè delle Alpi, il quale raccoglieva quanto c'era di meglio fra i perseguitati dalle altre tirannie italiane, avendo sempre in vista le future sorti della patria.

Il ministro inoltre nella sua relazione ha interpretato in modo assolutamente fantastico il principio della libera Chiesa in libero Stato. Egli ha creduto di rappresentare lo Stato e la Chiesa come due fedeli amici, che vivono e lavorano insieme senza attriti e senza discordie.

Libera Chiesa in libero Stato fu intesa dal conte Cavour, e fu intesa da ogni persona ragionevole come la proclamazione della separazione di due poteri, come la dichiarazione che il campo di azione dell'uno fosse assolutamente diverso ed indipendente da quello dell'altro, e quindi che la competenza dello Stato e quello della Chiesa fossero inesorabilmente separate e distinte, e che l'una non potesse nè dovesse giammai più tentare di attribuirsi la facoltà che naturalmente e necessariamente appartengono all'altro.

È questa verità inconcussa; ed ora si tenta perchè si ritorni all'antica confusione di poteri, alla promiscuità delle competenze, ed alla prevalenza della Chiesa in argomento del matrimonio, cioè nella costituzione della famiglia, che è base della organizzazione vigorosa o vitale della società.

La Chiesa stia nel suo campo. Lo Stato civile, lo Stato liberale, in tutto ciò che è legittimo, non disturberà la Chiesa.

La separazione delle due potestà è la prima condizione del benessere di entrambe; il progetto dell'onor. Bonasi dimentica questa verità; e ci ricaccia nel passato, del quale ci credevamo felici di esserci liberati. Ma questo tentativo cadrà, ed è troppo che abbia l'onore della discussione!

Vengo ad un altro argomento che in verità mi fa grande meraviglia a ricordarlo.

Il ministro aveva bisogno di argomenti per venire alle sue conclusioni; ma doveva essere convinto che le sue artificiali asserzioni, le massime proclamate, ed i suoi ragionamenti fossero troppo deboli e volle escogitare un argomento *ad hominem*, per atterrare l'Ufficio centrale.

Egli prese un articolo dell'Ufficio centrale, il 4, e da quello, io non so come la sua fantasia potesse giungere ad attribuirgli un significato assolutamente opposto a quello che esso ha let-

teralmente considerato, ed assolutamente opposto a quello datogli dall'Ufficio centrale. La interpretazione dell'onor. ministro evidentemente ripugna al buon senso e alla riputazione di capacità e di senno che vantano i cinque senatori che studiavano l'argomento. (*Movimenti*).

L'art. 4 dice così:

« Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

« L'azione penale si estingue anche per la morte di uno degli sposi ».

Signori, qui parliamo un po' in buona fede. Che cosa contiene quest'articolo per autorizzare il ministro a dire che esso implicava il concetto che dall'Ufficio centrale si credesse indifferente che i cittadini andassero a concludere l'unione coniugale sia presso la Chiesa, sia presso l'ufficio dello stato civile, come è prescritto dal Codice?

Il ministro giunge ad asserire e stampare che per l'accennato art. 4 dell'Ufficio centrale, entro un determinato tempo, ed implicitamente in tale guisa venivasi a riconoscere la facoltà agli sposi di premettere il matrimonio civile, o il matrimonio religioso, e conchiude che in base a questo principio il ministro ha organizzato il suo progetto di legge, che l'Ufficio centrale unanimemente respinge.

A questa dichiarazione del ministro ha risposto eloquentemente e sdegnosamente in poche parole il relatore, onor. Cerruti. Ma permettete, signori senatori, che io ricordi a me stesso come il nostro Codice penale negli articoli 133 e 134 commina una pena, che può ascendere a 18 anni di detenzione, a quei cittadini, che, travolti dalla sciagura o dal puro carattere insorgessero costituendo delle bande allo scopo di depredare, distruggere e via dicendo. Poi agli articoli 216, 252, 253 e 254 lo stesso Codice ha condonato una gravissima pena a colui, il quale, avendo detto una falsità, in conseguenza della quale un cittadino possa esser condannato a 20 anni di reclusione, ritratti poi la sua deposizione falsa a tempo stabilito; ha condonato la pena, che potrebbe essere da 15 a 18 anni di detenzione a cittadini i quali, ma non armata, insorgessero contro

le istituzioni dello Stato e fossero passibili di una pena gravissima, purchè essi, nel tempo e condizioni determinate si ritirino dalla strada pericolosa nella quale si erano inoltrati.

Orbene, chi mai, leggendo quell'art. 4 dell'Ufficio centrale, al quale io avevo l'onore di appartenere, poteva supporre che in quell'articolo l'Ufficio centrale, non si sia ispirato a quel concetto a cui si ispira il presente legislatore, ossia d'impedire il corso di un'azione criminosa la quale, nel produrre la rovina di alcuni cittadini, poteva portare anche la desolazione e la rovina in una intera regione del paese?

Noi ispirati dallo stesso principio abbiamo detto: dopo che due esseri umani, maschio e femmina, si siano uniti irregolarmente, ma poi, dopo un certo tempo abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge, possono godere il beneficio accordato persino a delinquenti autori di gravissimi delitti!

È evidentissimo che col cennato articolo non si volesse che agevolare il pentimento dei colpevoli, ed il loro ritorno alla legge!

Ma, l'onor. ministro, avendo bisogno di un grande argomento *ad hominem* contro l'Ufficio centrale, interpreta quell'art. 4 in un modo che nessuno al mondo avrebbe osato di interpretare. (*Rumori vivissimi*).

E da queste interpretazioni, e da queste fantasie, e da questa mancanza assoluta del senso della realtà delle cose, e da questo oblio della storia egli tira per conseguenza quel progetto di legge nel quale non c'è altro che questo: riconoscere, dopo che è stata abolita, la supremazia della Chiesa sullo Stato in tutto che riguarda i matrimoni.

Ma la maggior colpa commessa dal ministro nella presentazione di questa legge è che non ha badato che non è lecito nè a un ministro, nè al Parlamento, nè alla Corona, di fare spreco di una parte della sovranità la quale per sua natura e per parere dei più illustri pubblicisti, è indivisibile.

Se per poco voi volete dividerla voi distruggete la sovranità, voi decimate l'indipendenza di un paese. Questo concetto è stato sostenuto dai nostri più illustri pensatori, e se noi leggiamo le opere, per esempio, di Romagnosi troviamo che egli dice: « La sovranità è indi-

visibile, chi la divide rinuncia all'autorità dello Stato; e ciò è un vero delitto».

Appresso. L'insigne filosofo e publicista, che fu Gaetano Filangieri, si rallegrava di esser nato in un'epoca in cui la Chiesa cessava d'influire sullo Stato, e così nella sua opera immortale si esprimeva: *Lo Stato sarà più tranquillo e l'altare meglio servito.*

Povero Filangieri, se uscisse dal sepolcro, dopo un secolo e 25 anni, troverebbe che in Italia ci sono dei ministri i quali dopo di avere visto il paese liberato per la virtù de' suoi figli dalla funesta dipendenza, la fanno adesso risorgere e aboliscono, perchè a questo si viene, tutto quello che è stato ritenuto finora per una grande conquista fatta dalla civiltà. Ebbene la esclusiva sovranità dello Stato è indispensabile alla sua indipendenza.

La sovranità non può scindersi. E noi senza cadere nella debolezza e nella soggezione, troviamo che gli uomini più illustri, filosofi di primo ordine che hanno la voce più autorevole nella scienza e nella politica, raccomandano, vivamente ai popoli ed ai Governi, di non transigere mai sulla loro assoluta sovranità.

Weathon, fra gli altri, sostiene « che i paesi cattolici ed anche i paesi non cattolici che mantengono il regime ecclesiastico, derogano alla loro indipendenza, e vanno incontro a danni incalcolabili ».

Ebbene, io domando all'onor. ministro, e domando pure ai dotti oratori che ieri discussero l'argomento: credono essi che sia lecito a chicchessia di menomare la sovranità del proprio paese facendo delle cessioni ad altri che sono estranei alle potestà che rappresentano le nazioni, che sono nulla di più di ogni altro cittadino o ente morale, ai quali è vietato far leggi e che sono obbligati di obbedire alle leggi esistenti?

Credete voi che questa cessione, qualunque misura essa abbia, sia cosa da poco, sia cosa da non curarsi dai Parlamenti, che sono i custodi delle leggi, dell'onore e della indipendenza delle nazioni? Io per me trovo in ciò la maggior colpa del Governo.

Voi con quel primo articolo cominciate col dire: « Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduto o seguito dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni della legge ».

Non vedete? la stessa forma che l'onor. ministro ha dato a questo suo progetto vi prova all'evidenza che qui risorge con tutta la sua ampiezza e tutta la solennità, ciò che è stato abolito dal Codice del 1865.

Il Codice, il quale stabilisce il matrimonio civile a cautela dei più sacri interessi nazionali, cede il posto a questo articolo, se sarà approvato dal Parlamento. Dunque la conseguenza di questo progetto di legge è l'abolizione assoluta ed indiscutibile dell'art. 93 del Codice, in cui è detto che il matrimonio è soltanto quello che la legge vuole; l'abolizione dell'art. 117 in cui è detto che il matrimonio, che non sia quello stabilito dalla legge, non può avere effetti civili e non è matrimonio.

L'onor. ministro si è fatto riformatore; se nonchè i riformatori, secondo il concetto che è stato accettato da secoli, sono quelli che fanno qualche cosa per muovere il mondo e farlo camminare per le vie del progresso; ma i riformatori come l'onorevole ministro, tirano la società indietro, ed invece di attirare il plauso attirano l'indignazione del mondo civile e la maledizione della loro patria.

Non farò un'analisi minuta delle conseguenze legali in cui si troverà il Governo se fosse accettato questo articolo, ma per dimostrare quanto sia necessario che il Senato lo respinga, dirò che questo articolo distrugge quanto l'Europa intera ha creduto dover conquistare alla civiltà, cioè il matrimonio civile.

Qui stiamo facendo una legge speciale, e le leggi speciali sono deroga alla legge generale.

Va bene che vi è l'art. 4 delle disposizioni generali sulle leggi, il quale prescrive che una legge anteriore non può essere abrogata se non che da una chiara legge posteriore. Ma vi sono poi due eccezioni, cioè il caso in cui la legge nuova modifichi tutto l'argomento che è oggetto della legge medesima, oppure che vi sia incompatibilità tra la legge nuova e l'antica, perchè se c'è incompatibilità, è l'antica che cade. Immaginate se e come il clero ita-profiterebbe di queste eccezioni!

Se venissero delle liti lo Stato avrebbe a combattere con un avversario formidabile. In materia di astuzia, di mancanza di scrupoli, di attività e di energia il clero ne ha da vendere. Immaginate che cosa avverrebbe! quante liti

sorgerebbero, quanti scandali avrebbero luogo a danno dell'ordine pubblico.

Signori, io non ho la forza di continuare molto questa discussione, perchè la salute non me lo permette. Ho dovuto curarmi alcuni giorni e mi limito a poche altre osservazioni, che non voglio pretermettere. E la prima è che la storia c'insegna che quando i Governi hanno avuto la coscienza dei loro doveri ed hanno avuto il sentimento della sovranità dello Stato che essi debbono difendere, la Curia romana è stata messa sempre a dovere.

Ma quando i Governi all'energia sostituiscono la debolezza, ad un concetto preciso, determinato sostituiscono la confusione e l'incertezza, allora sono preda di quelli che vogliono fare di loro ciò che ad essi piace.

E così è avvenuto riguardo a quest'argomento dei matrimoni civili.

Il Weathon ci ricorda che nel Concilio di Trento era stata stabilita la necessità di togliere di mezzo i matrimoni clandestini per gli scandali ai quali essi davano luogo.

Era una sciagura per tutti e fu altamente decoroso e morale il rigore spiegato perchè i matrimoni avessero le necessarie pubblicità e fossero celebrati con solennità ed al cospetto di tre testimoni.

Weathon assicura (ed è degno di piena fede quel celebre diplomatico per la sua vasta coltura ed ingegno) che avendo riscontrato gli atti segreti del Concilio di Trento, trovò che in una deliberazione fatta in un giorno si era decretato semplicemente la necessità di tre testimoni; ma che in una deliberazione posteriore si aggiunse che uno dei tre testimoni dovesse essere un prete, rappresentante il parroco della chiesa alla quale erano iscritti i coniugi.

Ebbene questa deliberazione nel seno dello stesso Concilio di Trento ebbe il voto contrario di 56 prelati, i quali dichiararono che non era legittimo invadere un terreno che non era di loro competenza.

La maggioranza aveva deciso diversamente, e così rimase stabilita la necessità della presenza di un prete.

I Governi non aderirono senza lunghe difficoltà, e la storia c'insegna che anche la Casa di Savoia *ab antiquo* aveva un trattato con la Santa Sede, nel quale era stabilito che il matrimonio in Piemonte dovesse essere pubblico;

ma che fosse valido anche quando mancasse la benedizione della Chiesa. Ed il conte di Cavour ricordò questo fatto nel 1852 a Torino allorchè nel Senato si discusse quest'argomento: e disse: « Nella valle di Fenestrelle nessuno sa che cosa sia il Concilio di Trento e la benedizione ecclesiastica: perchè non dovrebbe essere lo stesso nelle pianure del Piemonte? ».

Così diceva il conte di Cavour, che fu uomo moderato o pieno di riguardi per la religione. Ma ieri furono citati alcuni che avevano dato dei pareri diversi, credendo con ciò di avvalorare il progetto del ministro, al quale fa mancanza la ragione e l'autorità dei sostantivi.

Signori, io rispetto anche i nomi che furono citati da qualcuno degli oratori; ma l'uomo di Stato che fu il conte di Cavour, moderatissimo, e che non ha fatto vanto d'irreligione, dichiarò solennemente la necessità della separazione del contratto, che è di esclusiva competenza dello Stato, dalla benedizione, che opera tutta della Chiesa.

L'illustre uomo di Stato conchiuse il suo mirabile discorso con queste parole:

« Il matrimonio civile fu istituito in Francia dal grande imperatore Napoleone I, e questo fatto costituisce per lui un vanto più alto che non costituisce la più splendida delle sue battaglie ».

Ecco l'autorità alla quale voi avreste dovuto deferire, mettendo in disparte i cavilli che ogni curiale può proclamare come cosa seria e degna di plauso.

Io nel conte di Cavour ho ammirato sempre un eminente uomo di Stato, un diplomatico impareggiabile, mentre voi moderati che avete considerato in lui un oracolo, che lo avete proclamato infallibile, ora lo rinnegate per tradire tutto, la storia, le leggi, ed i testi dei vostri capi, che pur sono degni del maggior rispetto.

Le nazioni ed i Governi che non si fanno rispettare, non sono rispettabili.

Leibnitz ricorda che l'imperatore Luigi di Baviera, che sentiva l'orgoglio della sua sovranità e gli alti doveri di capo dell'Impero, emise un'ordinanza nella quale fu stabilito che coloro i quali emettersero la dottrina che le dispense sui matrimoni e su tutto ciò che riguarda ad essi potessero essere accordate da una



autorità che non fosse la sua, si trattassero come sudditi ribelli alla maestà dell'Impero.

Egli fu obbedito da tutti.

Anche Roma che in quei tempi poteva un po' insuperbire, piegò la testa e si sottomise.

Enrico II di Francia che voleva pure essere rispettato e sentiva l'orgoglio e i doveri del potere supremo, respinse la usurpazione della Chiesa, che ostinatamente voleva dominare su tutti.

Egli emise l'ordinanza di Blois nella quale è detto che il prete che si arrischia a compiere un matrimonio fuori della legge, deve essere condannato come autore di un ratto. E fu ubbidito in tutta la superficie dell'Impero.

Giuseppe II, che fu un altro riformatore pieno della coscienza dei suoi doveri, non permise a Roma i consueti capricci; e Maria Teresa, che valse dieci imperatori di quelli che la precedettero, o la seguirono, ordinò rigorosamente che la Corona fosse rispettata in materia di matrimonio, respingendo ogni indebita ingerenza della Chiesa. E furono ubbiditi col bene indiscutibile dei cittadini.

Ma si dice: perchè riguardo alle risoluzioni sulle sanzioni per rendere efficace il matrimonio civile si è tanto esitato? Non facciamo i filosofi, perchè vi sono i fatti.

Non si sa che appena vuol farsi una modificazione alle leggi, che urlino le antiche usurpazioni della Chiesa, corrono a stuoli cardinali, arcivescovi, vescovi, parroci e sagrestani e gridano: voi distruggete il mondo, ed hanno la forza di ristagnare l'azione benefica dello Stato?

Il conte di Cavour ai timidi e scrupolosi, i quali dicevano d'ignorare le conseguenze del matrimonio civile nell'educazione pubblica rispose: « In Francia la rivoluzione del 1792 era rappresentata da uomini nati presso le cupole delle chiese col matrimonio religioso, e fu una rivoluzione che atterri tutta l'Europa; invece la rivoluzione del 1848, quando già da mezzo secolo era stato introdotto il matrimonio civile, fu mite e civile ».

Ebbene fate il paragone, e dite se è possibile che sotto gli auspici di queste tradizionali usanze il costume peggiori. Il costume migliora, diceva Cavour, quando sono migliorate le leggi, che hanno diretta influenza sulla condotta morale degli uomini.

L'eminente uomo di Stato soggiunse ai senatori, che pendevano dal suo labbro: Prescindendo di quanto vi ho notato sugli effetti morali di due rivoluzioni francesi, rilevo che il matrimonio civile esiste in Iscozia sin dal 1500.

Sono stato recentemente in Iscozia, ed ho imparato che non vi è popolo che più dello scozzese sia ossequioso alla legge, che sia più costumato, laborioso e modesto.

Ebbene ora onor. signori, venite a dire che con queste novità noi peggioriamo moralmente il paese. Io vi rispondo che noi così lo eleviamo. Adesso tutto ciò che era un dogma per i primi uomini di Stato dell'Europa, compresi i principali uomini di Stato nostri, è trattato come materia da spazzarsi.

Viene il ministro, e dice: « sarà quel che sarà, contentiamo la santa Chiesa, ed avvenga quel che si può ». Voi, o signori, siete ministri ed avete l'obbligo di guardare agli interessi dell'Italia, e non ai capricci di una classe che ora più che mai si dimostra infesta alla felicità della nazione.

Pensate, o signori, che con questo sistema nell'epoca in cui siamo corriamo dei rischi terribili; e non abbiate il coraggio di voler giustificare questi vostri errori in nome della libertà, perchè nessuno vi crede, e poichè da noi, più che da altri fu serbato sempre un perfetto culto per l'augusta Dea.

Non profanate questo nome; non è la libertà che vi spinge a portare innanzi al Parlamento un progetto di legge simile. È qualche cosa che io non posso qualificare, ma che ognuno comprenderà da sè.

Io, se si verrà agli articoli, farò le mie proposte, sempre però sobbarcandomi alla necessità, seguendo l'esempio di abnegazione patriottica datomi dagli antichi e dagli attuali colleghi dell'Ufficio centrale.

Ma, onorevoli senatori, badate che questo argomento si discute da 50 anni; che l'Europa lo ha trattato in mille modi; che nel 1859, l'illustre Gneist, che tutti sanno essere fra i primi filosofi e pubblicisti della Germania liberale, amico dell'umanità, rispettoso di tutti e di tutto, compresa la stessa Chiesa cattolica; nel 1859, quando in Italia si affilavano i ferri per la liberazione del paese e quando a Roma si preparava la proclamazione dell'infalibilità del pontefice, alla testa di un gruppo notevole di

dotti tedeschi, si recò credo a Heidelberg e si occupò molto degli affari d'Italia, ed in uno splendido discorso disse: « all'Italia non può convenire in materia di matrimonio che la precedenza assoluta del matrimonio civile su quello ecclesiastico. La libertà dei cattolici rimane intatta. Nessuno in Italia vi attenda, perchè dopo il matrimonio civile voluto dalla legge, ognuno può farsi dare tutte quelle benedizioni che crede ».

E poi soggiunge: « Se la curia papale continua a contrastare all'Italia la garanzia del matrimonio civile, è segno evidente che il papato vuole condurre l'Italia al punto di farle consacrare la propria onnipotenza ».

Chi impedisce, agli Italiani, di fare dopo compiuto il matrimonio civile, tutti gli atti che a loro piace?

Il clero ed i suoi aderenti, o signori, non s'incaricano degli atti religiosi per affetto alla religione degli avi. Essi vogliono dominare, e non vogliono rassegnarsi alla perdita del potere temporale.

Ebbene, è lecito che i ministri del Re d'Italia vengano a presentare al Parlamento delle leggi che non hanno altro effetto che di restituire un dominio che era stato abolito dalla rivoluzione italiana, e proclamare l'abolizione della parte più importante del Codice del 1865?

Io sono sicuro che il Senato non potrà mai accettare questo progetto di legge. Badate, o signori, che la Camera dei deputati che votò da qualche anno un progetto di legge simile a quello sostenuto dall'Ufficio centrale, non accetterebbe certamente il progetto Bonasi, e forse ci darebbe una lezione per noi molto dolorosa.

La conseguenza naturale di questo fatto quale sarà? Se il Senato accetta un progetto di legge che fosse accettabile anche dalla Camera dei deputati, la questione che dura da cinquant'anni sarà finita. Ma se questo non avverrà, lo *status quo* continuerà ad esistere chi sa per quanto tempo ancora. Ebbene, e questa Italia che è stata chiamata nel passato, la patria del diritto, proverebbe al mondo di essere divenuta la patria della incertezza, della irrisoluzione, della pigrizia e della indifferenza per qualsiasi ideale?

O signori, badiamo che queste qualità non possono portare se non che al discredito ed

alla rovina; ed io spero e confido che il Senato del Regno respingerà questo progetto di legge, dando novella prova che esso sa di essere sua missione, il promuovere con ogni sforzo la gloria e la grandezza della patria. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda, altro iscritto.

GADDA. Io sono proprio sorpreso nel vedere come l'ottimo collega Miceli abbia creduto di dovere amplificare di tanto la portata di questa legge e di crearsi innanzi a sé delle difficoltà e dei pericoli che effettivamente non sussistono. Mi pare che egli, nel suo eloquente discorso, ha sollevato una obiezione che nessun senatore ha di certo mai pensato. Egli ha parlato come se si dovesse discutere della obbligatorietà del matrimonio civile. Ma non si è mai messo in dubbio da nessuno che il matrimonio civile è il solo che può produrre effetti civili, e che dia fondamento legale alla famiglia.

Il progetto di legge attuale mira a far rispettare questa obbligatorietà quando viene sconosciuta.

L'egregio collega ha divagato a combattere una obiezione che nessuno solleva; si è battuto con un avversario che non esiste. E devo francamente anche soggiungere che egli si è permesso di attribuire a noi ed al Governo delle intenzioni che nessuno di noi ebbe mai.

Ha attribuito a questo progetto l'intento di un tentativo di conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, che non poteva passare per la mente di nessuno tanto sarebbe intempestivo e vano.

Ha veduto un servaggio dell'autorità civile innanzi all'autorità ecclesiastica, che sarebbe indegno e di cui neppure è lecito supporre il pensiero. Sarebbe una vera vergogna se noi dovessimo qui in Senato venire a difendere lo Stato nell'esercizio della sua libertà a fronte della Chiesa, libertà che è la base del nostro diritto interno.

Noi accettando l'obbligatorietà del matrimonio civile, che è indiscutibile, dobbiamo cercare il modo di farla rispettare da tutti. Questo è il concetto che domina la legge, questo è il fine che ci proponiamo. Stabilire, cioè, il modo pratico di ottenere che le disposizioni del Codice civile in materia matrimoniale siano eseguite.

Io non rifarò tutte le considerazioni storiche e di diritto che suffragano la legge, perchè mi hanno precorso con grande dottrina i senatori

Pascale e Borgnini; onde pare a me che ora sia opportuno, anche per un riguardo doveroso verso il Senato, di non ripetere le teorie già svolte, e di scendere senz'altro all'esame del concetto pratico, abbandonando, come oramai esaurita, la parte dottrinale del progetto.

Dichiaro che anche io divido l'opinione dei colleghi che hanno parlato ieri, che cioè effettivamente una vera urgenza di questo disegno di legge non v'era. Nel primo periodo della attuazione del nuovo Codice si fece sentire la necessità e la urgenza di sanzionare con penalità la inesecuzione dell'obbligo del matrimonio civile. Allora era una istituzione nuova e il paese ignorava ancora quale fosse la portata di questo concetto legislativo, ed a quali gravi conseguenze si esponevano i cittadini col non attenersi; ma ormai, come tutti ne sarete convinti, non vi è paese così segregato dai centri civili, in cui vi sia ancora persona che creda potersi fare un matrimonio civilmente valido, senza contrarlo colle forme prescritte dalla legge civile.

Questa è ormai una convinzione che è entrata nell'animo di tutti; quindi la legge sotto questo riguardo non avrebbe tutta quella necessità ed urgenza che aveva prima.

In principio noi abbiamo trovato, ed era naturale che si trovasse, il clero oppositore vivace a questa legge, perchè aveva creduto che fosse una violazione delle sue funzioni.

Ma anche questo concetto si è andato interamente modificando e io credo che la maggior parte di voi avrà dovuto rilevare che attualmente il clero viene piuttosto in appoggio del matrimonio civile, in quanto che comprende che sarebbe troppo grave responsabilità, per la coscienza di un onest'uomo, il voler tener lontani i suoi fedeli dalla effettiva esecuzione di questa disposizione legislativa.

È quindi certo che ora nella maggior parte dei casi lo stesso clero cerca di favorire la celebrazione anticipata del matrimonio civile, spaventato dalle conseguenze che la omissione di questo avrebbe.

Vi sono però delle ragioni che rendono ancora necessaria ed opportuna questa legge. Sono le frodi che si commettono a danno dello Stato, e a danno dei diritti privati, non che le ingiuste sottrazioni agli obblighi della leva. Una quantità di frodi che sono evidentemente commesse

con perfetta cognizione della legge, e nel solo intento di sfuggirne le conseguenze, sapendo benissimo che il matrimonio religioso non produce conseguenze civili ed appunto omettono il matrimonio civile per non perdere quei benefici che lo stato di vedovanza assicura alla vedova ed ai figli.

Lo scopo quindi della legge proposta, è di togliere queste frodi con cui si elude la legge dello stato civile.

Ora la questione, quale ci si presenta, è di praticamente vedere quale fra i due progetti proposti sia preferibile per ottenere lo scopo che noi vogliamo, cioè che si abbia ad eseguire da tutti il matrimonio civile come unica base della famiglia legale.

Ora questo fine a noi pare più facilmente raggiunto, col progetto presentato dal Governo, anzichè con quello riformato dall'Ufficio centrale.

Franca mente io credo che sia preferibile il progetto del Governo; quel progetto che il nostro collega Miceli diceva che fa venire il rossore alla fronte al solo prenderlo in esame e che non si dovrebbe avere il coraggio di presentare al Senato, perchè contrario ai principi di quella libertà che sono base della nostra legislazione. Di tale mia preferenza espongo brevemente le ragioni.

Il progetto presentato dell'Ufficio centrale è certamente molto semplice. L'Ufficio centrale dice: « Io voglio che si celebri prima il matrimonio civile ». Questo è certo un desiderio comune a tutti noi. Il modo di ottenerlo è facile. Proibire che si faccia altro matrimonio prima del matrimonio civile. Certo questo procedimento va dritto allo scopo, e l'art. 1° del progetto dell'Ufficio centrale come dissi, è molto semplice; trova una porta chiusa e la abbatte, senza badare ai guasti che produce. Bisogna vedere le conseguenze di quest'atto di violenza: bisogna vedere i guasti che si fanno. Quest'articolo della legge è un atto di violenza perchè, obbligando ad eseguire prima il contratto del matrimonio civile, si impedisce con violenza che le parti eseguano il matrimonio religioso quando e come loro talenti.

Ora è evidente che, se ponete tale obbligo, voi impedito al sacerdote di amministrare un sacramento.

Ove è la libera Chiesa che avete garantito?

Ove è la libertà che fu base del vostro risorgimento politico?

Questo vincolo che voi ponete al sacerdote è una ingerenza che voi prendete nel culto: voi entrate nel campo religioso.

Ora noi non dovremmo, seguendo le buone tradizioni della nostra politica nazionale, intrometterci nell'esercizio del culto religioso.

Noi dobbiamo permettere che il matrimonio religioso si esegua quando si creda meglio; è questione di coscienza ed ognuno deve essere libero di agire come la coscienza gli detta.

Noi non dobbiamo opporci a che segua il matrimonio religioso; ed è appunto un pregio del progetto di legge del Governo, a cui io do la preferenza, questo di far servire a favore del matrimonio civile il matrimonio religioso, perchè, seguito il matrimonio religioso, diventa una necessità che le parti compiano il civile, perchè l'ommissione ne è punita. Colla disposizione del progetto ministeriale, non si colpisce il matrimonio religioso, non si colpisce il sacerdote che lo ha celebrato; mentre invece il progetto dell'Ufficio centrale colpisce il matrimonio civile e il sacerdote. È importante questa differenza ed io prego il Senato a portarvi seria considerazione.

Il progetto ministeriale impone al sacerdote di fare allo stato civile la dichiarazione che egli ha eseguito il matrimonio religioso.

È una dichiarazione, quale la si può imporre a qualunque cittadino, e non vulnera né giudica l'atto eseguito dal sacerdote, che non porta alcuna penalità per l'esercizio della sua funzione: incorrerà in una penalità per avere omesso l'adempimento di un obbligo civile che la legge civile gli imponeva, ottenendo un eguale scopo con mezzi differenti.

Col progetto dell'Ufficio centrale, si va contro i principi a cui si informa la nostra politica, e che hanno dato risultati molto onorevoli e fortunati.

L'onor. Miceli ha detto molte cose, spaziando in un campo fantastico, ma non ha potuto negare che effettivamente quella politica moderata, che ha trattata la Chiesa come libera Chiesa, ha ottenuto dei risultati, che la violenza non avrebbe potuto ottenere.

Ora perchè dobbiamo cambiare d'improvviso questa linea di condotta, che è divenuta obbligatoria per virtù di una legge che ci vincola

a rispettare la libertà nell'esercizio del culto? Veggano i colleghi come è concepito l'art. 17 della legge 13 maggio 1871:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro atti dell'autorità ecclesiastica ».

Mettiamo di fronte a quella disposizione ciò che ora propone l'Ufficio centrale:

« È proibita la celebrazione del matrimonio col rito religioso finchè non sia eseguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile ».

Vi può essere contraddizione più flagrante di questa? La promessa, la garanzia della libertà, si fa seguire dal divieto di amministrare un sacramento?

Io credo che il Senato, il quale ha sempre sostenuto il Governo nella sua condotta liberale verso il clero, non lo abbandonerà in una materia tanto delicata, quale è il matrimonio religioso.

Io posso ben essere testimonia attendibile quando affermo che molte volte la nostra condotta liberale e tollerante ha evitato gravi complicazioni e ottenuto dei frutti pratici e di effetto durevole.

Io sono certo che il Senato non vorrà cambiare ora questa linea di condotta.

Ora se abbiamo questo passato, non comprendo come l'Ufficio centrale, non lo rispetti, e si metta in una strada opposta e pericolosa, assolutamente in contraddizione con la libertà che abbiamo garantito alla Chiesa. (*Interruzioni, conversazioni*).

A me pare che così si diano armi ai fautori del potere temporale perchè possano dire all'orbe cattolico che noi non manteniamo i patti; che la nostra legge delle guarentigie fu fatta *pro forma*, e che nella sostanza non ha un vero valore. (*Movimenti in vario senso*).

È questo un argomento, sul quale prego il Senato di meditare.

La relazione dell'Ufficio centrale non ha creduto di essere trattenuto nel suo divieto dalle considerazioni della nostra politica internazionale, e si è mantenuto nelle discussioni dottrinarie del diritto.

Ma noi dobbiamo considerare che le condizioni dell'Italia, nei rapporti colla Chiesa, sono affatto speciali e noi siamo obbligati a tenerne

conto, se vogliamo evitare dei pericoli e delle rappresaglie.

La storia non può essere eguale in paesi che hanno condizioni diverse di vita e di rapporti. Dimenticare la condizione speciale all'Italia non è fare della storia, ma un vulnerarla.

Faccio poi considerare all'Ufficio centrale che la sua proposta di far precedere il matrimonio civile al matrimonio religioso, produrrà la conseguenza di aumentare, o almeno di rendere in molti casi necessario, il concubinato. Effettivamente, quando vi sono degli interessi materiali che determinano le parti a non contrarre il matrimonio civile, per non perdere i lucri che lo stato di celibato o di vedovanza assicura, in questi casi l'impedire il matrimonio religioso è uno spingere le parti al concubinato. Comprendo che il matrimonio religioso, senza il matrimonio civile, è pure un concubinato. Ma è un concubinato in faccia alla legge, e produce anch'esso tutte le conseguenze civili del concubinato: ma non è tale al cospetto della morale. Comprendo che ciò è un assurdo, ed un vero errore; ma non cessa di essere un fatto ed il legislatore ne deve tener conto, perchè le leggi civili non devono fare astrazione dalla morale. Permettendo il matrimonio religioso, senza riguardo, se fatto prima o dopo del matrimonio civile, voi ottenete subito la tranquillità della coscienza, il che non è poco, e, per il disposto nel progetto di legge che il Governo oggi propone, voi conducete gli sposi al matrimonio civile, dando azione giuridica alla obbligatorietà. È un pregio di questo progetto di adoperare il matrimonio religioso per forzare le parti alla legalità.

Quindi, anche sotto questo rapporto, il progetto del Governo va preferito a quello dell'Ufficio centrale che non è che una proibizione pura e semplice, la quale spezza, senza curare di ricomporre, le parti. Vi è una situazione che si verifica troppo spesso e che è assai dolorosa.

Io credo che molti di voi avrete dovuto constatare il fatto che molte volte, seguito il matrimonio civile, e quindi resa legale la famiglia, non ha luogo il matrimonio religioso, perchè una delle parti vi si rifiuta, malgrado che abbia lasciato credere di volerlo contrarre ed anche lo abbia effettivamente promesso prima di contrarre il matrimonio civile.

In questo caso non vi ha alcuna azione per costringere il coniuge renitente.

Ecco una famiglia turbata nella sua tranquillità: ecco che la disposizione proibitiva che è voluta dal nostro Ufficio centrale, non sarebbe limitata a proibire il matrimonio religioso antecedente al matrimonio civile, ma lo ha col fatto impedito anche dopo la esecuzione di tale matrimonio, ossia nelle dette circostanze ha proibito per sempre il matrimonio religioso.

A molti forse non importerà di ciò, ma importerà moltissimo a tutti coloro che danno un grande peso alla tranquillità di coscienza o che la giudicano base necessaria alla tranquillità domestica.

Tale grave difetto non si verifica nel progetto del Ministero, inquantochè è permesso che il matrimonio religioso sia eseguito anche prima. E quindi quella parte — che di solito è la donna — la quale dà un gran valore anche al matrimonio religioso, può assicurarsene la esecuzione, esigendo che si celebri prima. Quando invece viene vietato il matrimonio religioso prima del civile, si corre il pericolo che vi ho accennato, di proibire per sempre il matrimonio religioso.

È così che voi, per assicurare alla famiglia la legalità, ne avrete in molti casi avvelenata la sua fonte, e tolta la pace forse per sempre.

Sono considerazioni che hanno un valore pratico, perchè effettivamente accadono troppo spesso e vi sono molte famiglie che per cause simili sono divise con grave danno dei coniugi e della prole.

Io non mi prolungo perchè nello stesso senso hanno parlato prima di me valenti colleghi, e sapendo che sono iscritti diversi oratori, non voglio abusare del tempo prezioso del Senato. Piuttosto che dissertare in un tema così ampio, io ho voluto fare la mia dichiarazione di voto, sembrandomi ciò quasi doveroso in una materia così delicata e vitale.

Dire francamente la mia opinione mi parve quasi un dovere.

Io credo che il progetto del Ministero potrà anche essere migliorato, e, quando passeremo all'esame e discussione degli articoli, credo che ci potremo mettere d'accordo in qualche lieve modificazione. Per ora mi sono limitato alla discussione generale del concetto fondamentale della legge. *(Bene).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi, iscritto.

VITELLESCHI. Io non avrei creduto che dovessero occorrere tante parole per fare accogliere favorevolmente dal Senato il progetto ministeriale.

A me pareva propriamente degno di questa Assemblea.

Io, il Senato lo sa, per caso o forse per la mia indole, non mi sono trovato sovente ad approvare i progetti del Governo.

Parlo del Governo in genere. E mi sono spesso trovato nella opposizione: e quindi non sono sospetto di condiscendenza. Ma questa volta debbo proprio dire che la mia impressione è che questo progetto di legge è una felice trovata, una di quelle trovate che altra volta hanno fatto all'Italia la riputazione di senno e di abilità politica.

Purtroppo in quest'ultimi anni ci siamo adoperati per sfatare questa riputazione. Ma ciò nullameno di quando in quando ricompaiono alcuni tratti di quella abilità quasi a testimonianza dell'antico valore.

Ed essi ricompaiono più particolarmente nelle situazioni difficili che sembra che aguzzino gli ingegni degli Italiani.

Tale è stata la legge delle guarentigie. Improvvisata in momenti difficili e non scevri di passioni, quella legge funziona da trent'anni, avendo assicurato, malgrado gli attriti e i fieri dissidi, la libertà della Chiesa e dello Stato.

Malgrado tutti gli sforzi del buono e del malvolere per trovare di meglio e di diverso, quella legge è rimasta ancora come la sola soluzione pratica e razionale in una questione che aveva stancato le menti dei politicanti ed anche di molti eminenti uomini di Stato. Quella legge è rimasta e rimarrà, perchè fondata sulla giustizia e sulla realtà. E sopra la giustizia e sopra la realtà è fondata questa legge, per cui lasciatemi sperare che passerà, e rimarrà come un altro documento della sapienza civile degli Italiani.

Io ho insistito sulla realtà perchè le leggi sono fatte per i popoli e non i popoli per le leggi; e perchè le assemblee politiche in ciò diversificano dalle accademie, che, mentre queste trattano dei soggetti astratti, e possono venire a delle conclusioni assolute, alle assemblee politiche raramente è concesso di venire

a delle simili conclusioni, come per esempio quella che ci viene proposta dall'Ufficio centrale; perchè le assemblee politiche governano gli uomini e devono tenere conto dei fatti.

Ora, o signori, qual'è lo stato dei fatti nella materia che ci occupa in questo momento?

Lo stato dei fatti è che la grande maggioranza delle popolazioni italiane, come di tutte le popolazioni cristiane, pratica il matrimonio religioso, e che una maggioranza, forse appena meno grande, ritiene che il vincolo matrimoniale non sia rispettabile, non sia degno, non sia valido, se non è contratto sotto la sanzione della propria fede religiosa.

Questi sono i fatti, veri e reali. E sono proprio quelli che sono sfuggiti al nostro Ufficio centrale, il quale ha fatto una legge per un paese ipotetico, un paese di là da venire, dimenticando che la legge deve esser fatta per un paese cristiano. Può anche dispiacere all'Ufficio centrale, che il paese sia cristiano, anche questa è una opinione, la quale non impedisce che di fatto lo sia.

In un paese cristiano la grande maggioranza ritiene che il vincolo matrimoniale non sia nè degno nè valido, se non è fatto sotto la sanzione della propria fede religiosa. E questo sentimento è profondamente radicato nell'animo della gentile metà del genere umano. Nelle donne questo sentimento s'identifica col rispetto di loro stesse, col loro pudore, colla loro onestà, col loro onore. Ciò è talmente vero che ben pochi di voi, anche fra quelli che propugnano la precedenza del matrimonio civile, tollererebbero che una propria figliuola fosse costretta a convivere con un uomo senza che la sua coscienza per questo lato fosse soddisfatta; l'animo rifugge solo dal pensiero di un simile attentato.

Ebbene questo è proprio quello che vuole l'Ufficio centrale. E non è difficile dimostrarlo.

La vostra legge punisce il matrimonio religioso quando sia fatto in precedenza del matrimonio civile, ma non può obbligare, e si capisce che non possa obbligare, quelli che hanno contratto il matrimonio civile, a contrarre il matrimonio religioso.

All'uscire dalla Casa municipale i due coniugi si appartengono e nessuno ha diritto di domandare all'altro di procedere a qualunque ulteriore rito.

Ora in questo caso il matrimonio religioso diviene superfluo, non più solo come lo è finora, vale a dire legalmente, ma lo diviene necessariamente.

Inquantoche è impossibile contrarlo in tempo utile, ossia prima che il vincolo sia perfetto per tutti i suoi effetti, divenendo così il matrimonio religioso una cerimonia affatto superflua. Ora, essendo sopra il superfluo concesso di avere opinioni differenti, ne potrà conseguire che uno dei coniugi contraenti abbia un'opinione diversa dall'altro.

Ma, siccome anche per il matrimonio religioso ci vuole il consenso dei due, così ne avverrà che, se l'uno dei due si rifiuta a compiere il matrimonio religioso, l'altro dovrà soggiacere. E siccome gli uomini in questa materia sono i meno scrupolosi, evidentemente saranno le donne che dovranno soggiacere.

E così vi sarà un numero di donne italiane costrette dalla legge a vivere una vita che esse credono disonesta e disonorata.

Nè giova credere che i casi saranno rari, perchè nelle cose umane il superfluo tende naturalmente a sparire.

Nelle classi più elette, quelle che hanno tempo e danari da spendere e che sono accessibili a certe convenienze, si manterrà più lungamente; ma, appena si scende in quelle classi dove ferisce aspra la lotta della vita, il superfluo tende rapidamente a sparire e il numero di quelli che, o si rifiuteranno o indugieranno a compiere il secondo matrimonio, sarà molto più numeroso che non si crede. Ne avemmo ieri una evidente dimostrazione, quando il senatore Pascale citava la enorme sproporzione esistente già a quest'ora fra i matrimoni civili e i religiosi, il che dimostra già quanta gente c'è che del matrimonio religioso non tiene alcun conto.

Quindi saranno tutt'altro che rari i casi nei quali, per poco che vi si prestino le opinioni o la noncuranza dell'uomo, la donna sarà condannata ad una esistenza intollerabile.

Ma che siano molti i casi, o che siano pochi io non esito a dichiarare che questa violenza inflitta alle nostre donne, alle nostre sorelle, alle nostre figlie, nella parte più delicata della loro coscienza, quella sulla quale s'affida la loro devozione di madre, la loro lealtà di moglie, è una violenza che io non mi perito a dichiarare mostruosa. (*Approvazioni*).

Questo è il lato che di questa legge salta subito agli occhi. Ed è altresì quello per cui gli uomini di cuore e di senno a qualunque partito o a qualunque religione appartengano *a priori* e senza troppo discussione non possono votarla.

È uno di quei sentimenti imperiosi che non hanno carattere nè politico nè religioso ma che s'impone verso quella parte di umanità cui noi dobbiamo tanto rispetto e tanto riguardo, per l'importanza che ha nella costituzione della famiglia, e la influenza che esercita sopra l'andamento di questa e nella nostra propria felicità.

E fin qui è la parte pratica, e cioè in riguardo agli effetti reali e pratici che ne addiverrebbero dall'adozione del progetto dell'Ufficio centrale. Ma a questa enormezza nella pratica, in fatto di legislazione, non si giunge che quando si è fuorviati dai sani principi del diritto e della giurisprudenza. E perciò tolleri il Senato che brevissimamente io ricordi i principi generali che nella legislazione civile hanno presieduto a questa materia.

Questo varrà a sollevare un poco più alta la questione da quell'arido terreno di diritto civile e scritto, sul quale l'ha posta la relazione dell'Ufficio centrale, per tornarla a collegare col diritto pubblico e col diritto stesso di natura, nel quale essa ha la sua base e il suo fondamento.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato come in ragione della responsabilità che assumono coloro che intraprendono a fondare la famiglia che è la base della società, è stato sempre ritenuto che nella scelta e nell'esercizio di questa alta funzione, essi dovessero godere della più ampia libertà.

I *pater familias* nella formazione della famiglia, perchè fondatori della società, sono stati considerati come non dipendenti che da se stessi.

Nell'antichissima antichità, erano i sacerdoti di loro stessi. Per affermare ed assicurare loro quest'ampia libertà, per non riconoscere a nessuno il diritto d'influirvi, tutte le legislazioni civili hanno riconosciuto che il matrimonio consiste unicamente nel consenso dei contraenti, e che questi ne sono i ministri. Questo concetto si è talmente imposto a tutti, che l'ha riconosciuto perfino la Chiesa, la quale pure in fatto di autorità non è larga di concessioni

e lo ha largamente applicato e praticato fino al Concilio Tridentino.

Dopo di questo si introdussero delle restrizioni, ma ciò non ostante ricordiamo ancora fino ai nostri giorni, fino all'istituzione del matrimonio civile, i così detti matrimoni clandestini che non erano altro che matrimoni che la Chiesa in virtù di questo concetto non osava dichiarare non validi, benchè fatti contro il diritto delle sue leggi.

Ebbene, o signori, questa libertà di consenso richiede che il consenso possa essere espresso dagli interessati, nei modi che essi credono più convenienti, e più rispettabili e più impegnativi per loro: lo che è anche una garanzia degli impegni che essi contraggono verso la società. Ora gli uomini sogliono mettere i loro atti solenni sotto la garanzia della propria fede, della propria religione, così fanno per i patti, per i giuramenti, e così usano fare per i matrimoni, e quindi il matrimonio religioso non è altro che il consenso espresso dai contraenti sotto la sanzione di quello che essi hanno di più sacro, la loro religione. Questo per la parte intrinseca del matrimonio. Ma, evidentemente la società, e per essa lo Stato, aveva dei diritti e dei doveri da compiere per ciò che riguarda gli effetti esteriori del matrimonio, ossia la costituzione della famiglia, le successioni, e tutti gli effetti civili. E questi diritti e questi doveri si sono sempre più accentuati a misura che le società si ordinavano e si costituiva lo Stato.

Sarebbe superfluo dilungarmi nella storia del come si è arrivati alle presenti condizioni di cose. Ma il fatto sta che oggi le nazioni liberali e civili, per corrispondere a queste due esigenze, hanno voluto che i contraenti prestassero il loro consenso nel modo e secondo il rito che loro conviene, e che lo Stato intervenisse per dare al matrimonio gli effetti civili. Questo è il regime che esiste oggi in Austria, in Inghilterra e al di là dell'Atlantico in quei paesi che sono gli eredi della nostra civiltà. E questo sistema si sarebbe egualmente esteso altrove, perchè il più pratico e il più razionale se non fosse intervenuto un fatto violento, che recise i nervi a tutte le antiche tradizioni e consuetudini. Io voglio parlare di quella che si è chiamata la grande rivoluzione, e che, per legge ottica, a misura che si allontana perde quell'aggettivo, per rimanere semplicemente la rivoluzione francese.

In uno dei suoi parossismi la rivoluzione francese, credendo che Dominedio avesse già fatto abbastanza per l'umanità, lo collocò a riposo; e quindi abolì la religione, il culto e i riti. E fra questi abolì anche il matrimonio religioso. Tolto di mezzo il rito religioso non rimase più che il mero consenso dei contraenti con l'intervento dell'ufficiale dello Stato. Ecco l'origine del matrimonio civile: la sua origine è stata piuttosto una conseguenza, che una causa. Più tardi fu sollevato al rango di istituzione.

*Naturam expellas furca, tamen usque recurret.*

Passata la tempesta rivoluzionaria, le antiche consuetudini rialzarono la testa; perirono quelle che non avevano nessuna radice nella coscienza pubblica, ma quelle che avevano in essa una radice risorsero, e fra queste il matrimonio religioso. Ed allora, siccome il matrimonio civile aveva già preso posto stabile fra le istituzioni, ne avvenne la costumanza del doppio matrimonio, l'uno fatto secondo la coscienza dei contraenti, l'altro secondo la legge.

Costumanza, alla quale noi siamo avvezzi, perchè ci si avvezza a tutto, ma che basta da sé sola a mostrare il lato debole delle nostre legislazioni, vale a dire che sono fatte sopra certi modelli ideali astratti, che non rispondono allo stato vero dei bisogni, ai costumi delle popolazioni; e perciò non si identificano mai con quelle popolazioni, continuano ad andare per la strada loro, e le nuove leggi si mantengono anche esse senza incontrarsi mai.

Ed è questa una delle principali cause del malessere e dello stato di agitazione nella quale versano le nazioni latine da che vige presso di loro quel regime complesso che è scaturito da quella rivoluzione.

L'Italia venne più tardi al famoso banchetto delle nazioni, e trovò questo banchetto nel continente occidentale d'Europa servito alla francese; e quantunque essa avesse tanta originalità nel suo proprio genio, per modo di comodo, adottò le istituzioni francesi in blocco, e fra esse il matrimonio civile.

Ma siccome un certo buon senso non le ha mai fatto difetto, accettò bensì il matrimonio civile, e lo accettò come un vero progresso, ma non permise che questa istituzione potesse



turbare quel supremo bene che essa aveva conquistato con tanti sudori e con tanto sangue, ossia la libertà di coscienza.

E quindi adottò quel sistema, di cui ieri il senatore Pascale ci ha narrato, come eminenti uomini se ne fossero fatti caldi patrocinatori, per il quale, sotto sembianze quasi di ignorare l'esistenza del matrimonio religioso, in realtà si lascia a tutti la facoltà di formare la loro unione secondo quella forma che a loro pare più rispettabile e più sacra, salvo l'obbligo di contrarre il matrimonio per tutti gli effetti di legge. E questo è il regime che vige al giorno d'oggi e che oggi si vorrebbe non so con quanta sapienza distruggere.

Ora questo regime avrà, come tutte le cose di questo mondo, degl'inconvenienti, ma ha anche i suoi buoni lati.

Ha prima di tutto l'inestimabile vantaggio di rispettare la libertà, inestimabile per tutti, ma specialmente per noi che ne siamo stati privi per tanto tempo.

Ma un altro suo vantaggio è che i due campi della coscienza nazionale e della legge rimangono distinti e camminano paralleli senza urtarsi ne intricarsi reciprocamente. Alla lunga da questa pacifica convivenza doveva necessariamente conseguire, come dalle notizie date dal senatore Borgnini è già avvenuto, un *modus vivendi* risolvendo da sè la questione naturalmente, spontaneamente e senza violenze. Risultato per se stesso quanto mai desiderabile e cioè di evitare i modi violenti in tutto ciò che tocca le coscienze.

Questa divisione delle due correnti poteva anche essere molto opportuna, per l'avvenire. Nessuno sa gli svolgimenti che questa istituzione potrà avere in futuro, ma certo è che meno i due campi si intricano tra di loro e meno attriti in qualunque caso potrebbero prodursi.

Però, di fronte a questi vantaggi, si sono verificati degl'inconvenienti. E quale è il regime nel quale non se ne avverino?

Ed io capirei che di questi inconvenienti si allarmasse uno Stato che avesse in fatto di costumi una legislazione o delle costumanze severe, ma la legislazione italiana, io non la critico, ma constato un fatto, in materia di costumi è quanto altra mai tollerante. Non solo non si è mai preoccupata del concubinato, ma

fino a ieri era fra noi amministrativamente organizzato anche il libertinaggio.

Credo che da qualche tempo quella organizzazione sia andata in parte in disuso, ma ha esistito sino a ieri in tutto il suo orrore e la sua crudeltà con la scusa del male minore, ma ha esistito.

Non parlo poi delle costumanze che in fatto di concubinato non credo che in Italia sieno più rigide di alcun'altra nazione. Esso vi è largamente praticato in tutte le classi, compresi anche quei legislatori che si scandalizzano del matrimonio religioso.

In questo stato di cose io non vedo ragione a una così grande preoccupazione se in alcuno di questi legami illegittimi intervenga un terzo, sia pure il curato. Ma si dice che il curato serve ad autorizzare e facilitare frodi e seduzioni. Anche questo è un argomento, che non posso persuadermi che da uomini periti nella amministrazione della cosa pubblica sia portato seriamente ed in buona fede.

Perchè, per una frode o una seduzione bisogna apporre l'ignoranza della legge; ora, che io sappia, non si è mai ammesso dai legislatori e dai Governi l'ignoranza della legge.

Se qualcuno non vi paga una tassa e vi allega di non conoscere la legge, vi domando io se voi gli condonereste la pena che avrebbe incorso?

Purtroppo no. La ignoranza della legge non si presume mai. Ma dirò di più, che in queste cose non solo non si presume ma non c'è. Io sono persuaso che sopra 100 persone che praticano il matrimonio religioso, ve ne sarà forse una appena che non sa per filo e per segno quali sono gli effetti del matrimonio.

La verità è che coloro che contraggono il solo matrimonio religioso si valgono della loro libertà come quelli che praticano il concubinato prendendone le responsabilità. La sola differenza è in qualche cosa di meno immorale nell'uno piuttosto che nell'altro atto.

Lo stesso si dica per i terzi che si lamentano danneggiati da queste pretese frodi.

La donna la quale è pensionata, perchè vedova, e che se si marita religiosamente continua a godere della pensione, non inganna nessuno come non l'ingannerebbe se avesse scelto un amante. Chi ha assegnato la pensione non doveva sapere quell'eventualità? E, se malgrado la conoscesse, pure gliel'ha lasciata è segno che

egli non ha voluto contemplare altra eventualità che quella di quando il matrimonio avrebbe avuto effetti civili. E così può dirsi per ogni caso analogo. Ma io so bene che certi argomenti per essere accettabili han bisogno di essere prodotti in un ambiente che senta la libertà, e che intenda che la libertà deve essere accettata con i suoi beni e i suoi mali, persuasi che i primi compensano largamente i secondi. Ma la libertà vuol dire longanimità, pazienza, e non deve allarmarsi ad ogni più sospinto. Ma il fatto sta che in Italia la libertà è poco più che nominale. Essa non è quotata in modo efficace che quando prende la forma di licenza. Ma altrimenti presso di noi questo splendido mantello, questo atteggiamento ufficiale copre ancora un certo lievito di abitudini patriarcali e di dispotismi, per cui, appena accade un inconveniente da un lato, si ricorre al papà che è il governo; e papà dall'altro prende volentieri delle attitudini dispotiche e ha una legge violenta e radicale. Arrivano dei treni in ritardo e si chiede al Governo di arrivare in tempo, e il Governo fa una legge per impedire i ritardi ferroviari. Nessuno si preoccupa perchè i ritardi avvengano e se basti una legge per impedirli. Non importa la legge è fatta, i ritardi continuano, ma tutti sono contenti.

Un sindaco di cattivo umore congeda un segretario comunale e noi facciamo subito una legge perchè tutti i segretari comunali siano irremovibili.

Ed ora veniamo al caso nostro.

Accadono meno matrimoni religiosi di quelli che siano accaduti per il passato, e le cifre portate ieri dal senatore Borgnini lo dimostrano evidentemente, ma pure accadono i matrimoni religiosi. E pure si chiede al Governo che vi metta rimedio, e la corrente è stata talmente forte che si è indotto perfino il Senato a farsi l'interprete di questo reclamo.

E il Governo anche questa volta porta il suo specifico, la legge per impedire il matrimonio religioso, che per fortuna è legge rispettosa e conciliante; ma l'Ufficio centrale non è soddisfatto, trova che papà è stato troppo dolce, quindi niente matrimoni religiosi.

Non importa quello che avverrà. Se il male sarà più grande che il bene, l'Ufficio centrale non se ne incarica.

Probabilmente questa legge non avrà altro

effetto che di moltiplicare i legami illegittimi senza prete e questo sarà tutto, perchè del resto non credo che altro effetto possa produrre.

Ora però anche questa corrente d'opinione è un fatto ed io ho detto che in politica bisogna tener conto dei fatti. Questa corrente che è stata tanto potente fino a farsi strada dentro il Senato per farlo autore di questi reclami è un fatto del quale bisogna tener conto e soprattutto dobbiamo tenerne conto noi perchè, e qui prego i miei colleghi di riflettere, appunto questa responsabilità che da noi si è presa di provocare una disposizione che sta contro quello che i fondatori del nostro Codice civile avevano voluto, alterando quella savia economia che allora si era conservata, questa responsabilità che il Senato ha preso l'obbliga a risolvere questa questione senza menomare la libertà, nè turbare profondamente la coscienza del paese.

Ed ecco anche perchè io credo che quel desiderio che forse per altre ragioni sarebbe comprensibile, di lasciare cioè le cose come stanno, oggi non sia più possibile. E poichè noi abbiamo preso questa responsabilità, la dobbiamo risolvere degnamente.

Pensate, o signori, la responsabilità che prenderebbe il Senato se facesse esso il primo passo indietro sulla strada della libertà. (*Approva-*

*zioni*).  
Ci è costata sangue e dolori per secoli e secoli e che ci sia tolta, prima in un senso o nell'altro non importa, noi non dobbiamo tollerarlo.

Se questa legge fosse votata, secondo quello che propone l'Ufficio centrale, il Senato farebbe il primo passo indietro sul cammino della libertà.

I cristiani impiegarono mille anni dopo le loro persecuzioni prima di diventare persecutori essi stessi; i liberali dei nostri giorni comincierebbero a diventarlo appena dopo un mezzo secolo.

E che il progetto dell'Ufficio centrale eserciti una violenza intollerabile sulla libertà di coscienza, data l'Italia quale essa è, mi pare averlo abbastanza dimostrato nella prima parte del mio discorso.

Ma il fatto è che la Commissione stessa lo riconosce; non solo questa Commissione, ma anche la prima Commissione.

Le due Commissioni lo hanno riconosciuto pienamente, nell'articolo, mi pare, terzo di questa, dell'altra non mi ricordo il numero, nel quale si sforzano di scemare gli effetti di questa legge trovando un espediente perchè questa violenza non sia così aspra e intollerabile, come lo era nel primo progetto del passato Ministero. E di ciò bisogna saper loro grato; anzi dirò che bisogna saper più particolarmente grato alla prima Commissione, inquantochè essa introdusse questo correttivo nella legge del Governo di allora, che non se ne era occupato.

Ed è anche naturale che introducendo un emendamento in una legge del Governo, questo emendamento fosse timido come è rimasto ora; ma il meno comprensibile è che la seconda Commissione, quando il Governo ha adottato la sua idea, adesso poi si ribella solo perchè il Governo quest'idea l'ha adottato in una maniera franca, onesta, sincera, invece che con un espediente di traverso, siccome quello che è escogitato dall'Ufficio centrale.

Il quale espediente, a mio avviso, non ha altro effetto che quello di confessare che la legge è inaccettabile, perchè quanto all'espediente per se stesso, io domando al Senato, se è discutibile. Che cosa si propone in quell'articolo?

Si offre ai contraenti per sottrarsi a questa tirannia il modo di fare una frode, promettendogli *a priori* un'amnistia.

Purtroppo le frodi alle leggi si fanno e più che altrove in Italia, perchè molte volte facciamo leggi ineseguibili, ma fare una legge *a priori* che con un articolo propone una frode, è un colmo che passa ogni immaginazione, e non è spiegabile che in persone che perseguano delle idee fisse di carattere diverso da quello che deve presiedere alle nostre deliberazioni, e cioè della convenienza della legge per il bene del paese, e ad ogni costo anche a dispetto del senso comune.

Permettetemi di analizzare per un momento l'espediente proposto dall'Ufficio centrale per attenuare la violenza della legge.

Secondo il progetto dell'Ufficio centrale, colui che fa un matrimonio religioso in precedenza del matrimonio civile è reo di colpa, è soggetto di Codice penale. Ora questo è appunto quel che ripugna ad un galantuomo. E perciò l'effetto della legge è completo. Viceversa poi

si promette di non infliggere la punizione se si metterà in regola in tempo utile.

Il sospendere la pena non è assolvere la colpa, può avere un effetto per l'uomo volgare ma per un galantuomo è la condanna che vale. E quindi quell'articolo non rimedia a nulla, bensì rimane una meschina proposta di una frode con promessa di amnistia. Intanto lascio giudicare a voi quanta sia la convenienza di fare soggetto di Codice penale per un cristiano l'adempimento di quel che egli crede un altissimo dovere e per un sacerdote l'esercizio del suo ministero.

Dirò di più, questa vostra scappatoia non raggiunge lo scopo, perchè colui che non volesse fare il matrimonio religioso, avrebbe perfettamente ragione di non si servire di questa scappatoia, e l'altro contraente non ve lo potrebbe obbligare, perchè nessuno può obbligare un altro a fare cosa contraria alla legge.

E questo è in riguardo al sacrificatore, ossia per colui che intende di rifiutarsi ad usare dell'espediente per non fare il matrimonio religioso.

Andiamo adesso alla vittima, ossia al coniuge maritato civilmente, ed a cui non si dà modo di eseguire il matrimonio religioso. È questo un caso forse di diritto, certo di coscienza, che io raccomando ai nostri valenti giuriconsulti.

Il consenso perchè il matrimonio sia valido deve essere pieno e spontaneo.

Io ho veduto molti matrimoni annullati per mancanza di consenso, anche meno sensibile di quella che si avvererebbe in questa circostanza. Perchè un credente non può prestare il consenso al matrimonio civile, se non condizionatamente a che sia soddisfatto anche il rito sacro. Se il rito sacro si esegue, il consenso diventa pieno e il matrimonio è completo, ma se il rito sacro non si esegue, il consenso rimane monco, e ciò basterebbe per infirmare il matrimonio.

Ma v'ha di più: il consenso quale esso siasi è stato forzato. Il coniuge può allegare la impossibilità di esplicitare il suo consenso pieno e completo perchè la legge non gli lo permette.

Io sono convinto che in qualunque paese dove l'amministrazione della giustizia fosse separata dalla politica, un coniuge, a cui non si fosse tenuta la promessa di compiere il rito che egli

domandava, otterrebbe l'annullamento del matrimonio. Sono convinto che in America un caso simile sarebbe risoluto per la nullità. In Italia, dove la politica e la giustizia si sono maritate non so se civilmente o religiosamente (*Ilarità*), probabilmente non vi sarebbe alcun tribunale che andrebbe fin là, ma certo è che quel coniuge, nella sua coscienza non si sentirebbe maritato.

Ditemi che sorta di famiglie voi preparate con queste e che sorta di costumi voi create nella vita domestica in Italia.

Ebbene, signori, a fronte di tutti questi garbugli, che sono lo sforzo di alcune menti animate da idee astratte, o cosmopolite, che intendono di tradurre in atto in contraddizione con le condizioni reali ed i costumi del paese, vi è il progetto ministeriale, che è di una semplicità meravigliosa.

Esso rispetta la libertà e nel tempo stesso mantiene i diritti e i doveri dello Stato e li mantiene con la stessa efficacia.

Ve lo diceva ieri il senatore Pascale: « che cosa minacciate a quelli che fanno il matrimonio religioso prima del civile? Una pena qualsiasi. Vuol dire che, se un individuo sopporta quella pena, seguirà a fare il matrimonio religioso come prima della legge dell'Ufficio centrale: se esso non lo fa nè prima nè dopo, il progetto del Governo infligge la stessa pena. Dunque, come diceva il senatore Pascale, che nella sua qualità di magistrato è competente in materia, i due casi sono identici. Chi è disposto a violare la legge si trova in eguali condizioni nei due casi e perciò nessuna maggiore efficacia nell'una che nell'altra legge.

Dunque il progetto del Ministero ha esattamente la stessa efficacia; ed il senatore Gadda con molta opportunità ha notato anzi che appunto, togliendo certe asprezze, il progetto del Governo probabilmente facilita assai più l'obbedienza alla legge che non l'altro, fondato sullo sforzo e sulla violenza.

E quindi, ben a ragione signori, io vi dicevo che questo progetto è proprio un felice trovato; e che mi pareva veramente degno di questa assemblea, la quale, conservatrice e liberale, deve essere la tutrice delle libertà, pur assicurando i diritti e i doveri dello Stato. Ma quest'assemblea, votando questa legge qual'è presentata dal Governo, farà qualche cosa di più:

farà un passo nella via della pacificazione religiosa e civile della nazione (*commenti*), pacificazione, o signori, che è un gran bisogno del paese. Nessuno si rende conto della inferiorità che dà a queste popolazioni così dette latine, il dissidio costante fra la coscienza religiosa e la coscienza civile.

È un elemento ignoto latente che turba e divide la nazione, paralizza tutta la società.

Ora, o signori, che di questo conflitto ve ne sia una parte che è fatale e non dipenda da noi sta bene, ma questa non è una ragione perchè noi lo alimentiamo al di là che non sia necessario e ne peggioriamo le condizioni, perchè noi non possiamo ignorare il danno profondo, la menomazione di potenza e di prosperità che ne consegue per l'Italia.

Si capisce che questo conflitto sia nutrito dai nostri nemici e da certi partiti più o meno estremi che hanno degli obbiettivi di carattere cosmopolita, e che, innamorati di certi ideali, perseguono certi miti sacrificando loro anche qualche volta il bene del paese, ma quello che non si potrebbe capire è che questo conflitto fosse alimentato dallo Stato, che non ha altro compito che il benessere della nazione e molto meno che fosse alimentato da noi la cui sola ragione di essere in quest'aula è la sua grandezza e la sua prosperità. (*Approvazioni tirissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calciati.

CALCIATI. Parlerei nello stesso senso del senatore Vitelleschi, e cioè in favore del progetto di legge. Debbo parlare ora o cedere il turno ad un oratore contrario alla legge?

PRESIDENTE. Parli pure come crede, ora; occorre seguire l'ordine d'iscrizione.

CALCIATI. Benchè io sappia di poter far sicuro assegnamento sulla cortese indulgenza de' miei colleghi, pure dopo ormai nove anni che ho l'onore di sedere in questo alto consesso, prendo la parola non senza trepidazione; ed al punto al quale è giunta la discussione comprendo altresì quanto sia prezioso il tempo del Senato, e quindi sarebbe temerità la mia, se volessi fare un discorso dopo gli eloquenti che abbiamo udito fin qui, e specialmente dopo quello splendido dell'onorevole oratore che mi ha preceduto e che si è innalzato come aquila che vola ove io non posso seguirlo. Io

che non sono nè oratore nè giurista, non saprei prendere la parola per fare un lungo discorso; sento il dovere di limitarmi ad alcune poche considerazioni, le quali varranno a spiegare la ragione del mio voto.

Quando il nostro grande statista proclamò la massima « Libera Chiesa in libero Stato », il mio genitore, di venerata memoria, che era della scuola del Manzoni, del Balbo e del D'Azeglio, che meglio di me e di molti di noi sapevano far procedere insieme i due santi sentimenti della patria e della religione, plaudiva di tutto cuore a questa massima, e andava dicendo che, secondo lui, doveva produrre l'effetto che fra la Chiesa e lo Stato sarebbero intervenuti, se non accordi scritti, certo una pacificazione completa, in guisa che sarebbe applicata la più grande libertà; ed egli portava un esempio ripetuto poc' anzi dal senatore Vitelleschi, che prova come gli uomini di mente e di cuore s' incontrino.

Egli immaginava una ferrovia perfettamente costrutta, in buonissimo esercizio, sulla quale i treni paralleli andavano in direzione opposta senza mai urtarsi. Il defunto mio genitore ne traeva la conseguenza che in Italia, tanto i cittadini come i ministri del culto, sarebbero sempre stati intieramente liberi nell'esercizio dei loro diritti e dei loro doveri.

Ora, se passasse la legge proposta dall'Ufficio centrale, sarebbe rispettata questa libertà? A me sembra sia stato provato all'evidenza che no.

L'onorevole mio amico il relatore, ha citato, non parmi molto opportunamente, san Tommaso.

Se io fossi pratico come lui nel giure canonico, potrei provare che la citazione non è intieramente a proposito. A me sia concesso di citare un altro santo padre che ha preceduto Cavour di qualche secolo, il quale in poche parole emetteva analoga sentenza, dicendo: « Nec gladius supra Ecclesiam nec Ecclesia supra gladium ». È il medesimo principio della separazione dei due poteri nella libertà completa d'entrambi, principio informatore della legge 13 maggio 1871.

Ora è chiaro che il mio convincimento è perfettamente contrario a quello che ha ispirato l'Ufficio centrale, perchè quel suo pro-

getto è lesivo della libertà e direi quasi violento.

E qui, se non bastassero le eloquenti dimostrazioni che abbiamo udito in quest'aula, domando il permesso di citare le parole di un illustre e compianto nostro collega, che fu chiamato il principe dei penalisti italiani. Sono queste:

« Ecco alcuni brani estratti da uno dei suoi celebri « Opuscoli » di diritto criminale:

« Per ora i nemici della libertà non si sono trovati d'accordo sull'argomento del matrimonio ecclesiastico. Concordi nel comune pensiero di sovrapporre anche all'altare il procuratore del re creando un nuovo delitto, per ora sono divisi tra il progetto di punire il prete o di punire gli sposi. Ma siate pur certi che presto si metteranno d'accordo allineandosi per punire gli uni e gli altri.

« Io dichiaro (valga quello che può la mia debole voce) che sarebbe una iniquità tanto la punizione del prete quanto la punizione degli sposi. Stimò mio dovere di professare pubblicamente questa mia opinione obbedendo ai principi ai quali ho uniformato costantemente ogni mio fatto ed ogni mio detto fino dai primi anni della mia vita...

« Dico che sarebbe un'iniquità punire il prete che ha celebrato un matrimonio ecclesiastico senza aver fede della precedente stipulazione del matrimonio civile.

« Questa tesi è evidente.

« Io non distinguo fra sinagoga, chiesa evangelica o chiesa cattolica: non distinguo tra pena corporale e pena pecuniaria: tutto egualmente eccede i diritti delle potestà laiche, perchè evvi aperta invasione dell'ufficio religioso. Il matrimonio è, per i cattolici, un sacramento.

« Lo amministrare, o no, un sacramento dipende dalla legge religiosa e non può mescolarsene l'autorità temporale senza invadere la libertà della Chiesa. Voi gridaste: libera Chiesa in libero Stato! ed ora vorreste sottoporre l'altare al procuratore del re!...

« Sì, lo dico francamente, perchè lo credo e lo sento. La legge che minacciasse carcerare il prete per avere amministrato un sacramento in conformità ai precetti della Chiesa, sarebbe ad esclusivo profitto della immoralità.

« Il prete ha l'obbligo in certi casi (e non occorre che io li descriva perchè non voglio

(armi maestro di giure canonico a chi lo deride) ha l'obbligo preciso di amministrare il sacramento del matrimonio.

« E voi, al sacerdote, che è il solo e supremo giudice della convenienza del sacramento, oserete dire: se obbedisci al precetto che t'impone la tua religione ti condanno al carcere? »

« La questione è puramente *giuridica*; lo è, tanto se si studia nel concetto di punire il prete, quanto se si studia nel concetto di punire i coniugi.

« La questione risale ai fondamenti del giure punitivo, che mai debbono essere dimenticati da chi non tollera che la giustizia criminale si consegna alla velleità di una sagrestia o alla spada di un Crenneville. Può la autorità sociale vantarsi di agire legittimamente quando eleva a reato civilmente punibile un atto umano, il quale non sia aggressivo del diritto di alcuno? No e poi no. Questo non è più un problema che possa discutersi seriamente appo le nazioni civili. È invece il postulato sul quale deve costruirsi ogni ragionamento relativo alla punibilità di un atto umano.

« Perchè un atto umano possa dirsi legittimamente punito deve dimostrarsi che quell'atto è aggressivo dei diritti altrui.

« Or dunque mi si dica, qual è il diritto che viola il parroco quando in obbedienza a tutte le leggi canoniche amministra il sacramento del matrimonio ai due parrocchiani che lo richiedono del comune accordo perchè hanno diritto di chiederlo? »

« Qui sta la questione *giuridica*.

« Di qui dipende il dichiarare legittime ovvero tiranniche le pene che proponete. Si risponda ».

E qui il sommo giureconsulto dimostra che il fatto del sacerdote non viola alcun diritto, e che siccome il fatto *positivo* che si vorrebbe punire è comandato dalla morale e dalla religione, così « è una vera empietà convertirlo in delitto ».

Il nuovo delitto non può dunque consistere che nell'atto *negativo* del non voler fare un contratto.

« Oh! gli splendidi tempi di libertà! » esclama con ironia il Carrara.

Io però, allo stato delle cose, non lo seguirò intieramente perchè nelle odierne condizioni credo che lo Stato abbia diritto di pretendere che i cittadini si uniformino alla legge dello stato civile, e sono convinto che se il matrimonio religioso è anche utile allo Stato, è nel tempo stesso assai dannosa l'ommissione dell'atto civile, ed ecco perchè ho accettato ed accetto di gran cuore il progetto Bonasi, come quello che presenta i minori inconvenienti, non turba le coscienze, non offende le libertà e compiace perfino al ministro delle finanze che chiede di conoscere quante sono le vedove che sono passate a seconde nozze.

Il progetto dell'Ufficio centrale, come ho detto sopra, è altamente lesivo della libertà, e come ha bene spiegato, ed io non saprei in alcun modo ripetere male le cose dette dal senatore Vitelleschi, rischierebbe di diventare lettera morta. Poi presenta il pericolo grave di punire il ministro del culto, non per un fatto proprio, ma per il fatto dell'ammissione dei coniugi, il che va creando così un altro delitto col rendere responsabile il sacerdote, perchè i cittadini non hanno seguito ciò che avevano promesso.

Questa mi pare un'altra violenta offesa della libertà e del diritto. La relazione del resto accurata e profonda dell'Ufficio centrale cita l'esempio degli altri Stati ma non tiene conto delle condizioni speciali in cui versa l'Italia, l'ha detto assai meglio di me l'on. Vitelleschi.

Perchè non ispirarsi all'esempio delle grandi nazioni moderne? Perchè non ispirarsi all'esempio dell'Inghilterra ove è ritenuto valido ogni matrimonio fatto secondo il rito religioso degli sposi e si limita lo Stato a registrare il matrimonio stesso? Il progetto del Ministero, se non erro, si accosta a quanto disponeva il codice Parmense. Vedi l'articolo 308 e seguenti.

È vero esso obbligava gli sposi entro 8 giorni a portare all'ufficiale civile l'attestazione del matrimonio religioso. Ora invece è il parroco che manderà l'attestazione direttamente.

Questo principio, applicato nelle nostre provincie e credo anche in qualche altro Stato, non offende la libertà, e credo sarà accettato dal clero il quale l'aveva già eseguito.

Ma io ho promesso di essere breve, e per mantenere la mia promessa abbrucierò tutti i

miei vascelli, voglio dire le cartelle, e mi limito a concludere con queste dichiarazioni:

Non dubito che il Senato nella sua grande maggioranza accetterà il progetto del nostro illustre collega, perchè altrimenti si darebbe agli avversari nostri un argomento per scemare la profonda impressione a noi favorevole che ha prodotto specialmente negli stranieri che numerosi vanno visitando questa nostra metropoli, si darebbe loro un argomento per negare in parte quella grande libertà che essi hanno grandemente lodata, non ostante le scarse voci contrarie e l'opinione di qualche fanatico!

Ma i fatti sono fatti e si impongono da sé.

Quanto a me vecchio quarantottista: permettetemi questa parola, vivo fiducioso che si raggiungerà un giorno la pace fra lo Stato e la Chiesa, che come ha detto meglio di me l'onorevole Vitelleschi, è desiderata da tanti cittadini che erroneamente talvolta sono sprezzati e ritenuti come nemici della patria.

Onorevoli colleghi, mentre oggi assistiamo al triste spettacolo degli avversari delle nostre istituzioni, i quali, riuniti sotto una bandiera multicolore sono concordi solo nel distruggere, mi pare opera di sana politica il pensare a non urtare la coscienza di tanti cittadini, che pure formano una forza rispettabile.

L'onorevole Pascale concluse il suo splendido discorso accennando al pericolo che i partiti conservatori si alleino con i partiti radicali, ed io questo pericolo vorrei evitare, non mettendoci su di una falsa via. Il rigetto del progetto ministeriale segnerebbe un lungo passo indietro nella via della conciliazione, che è già molto ardua a raggiungere, ma che darebbe all'Italia una forza grandissima, fortemente contrastata appunto perchè invidiabile.

A coloro poi che, come il senatore Ferraris, alla cui saggezza ed esperienza rendo il più sincero omaggio, mi dicessero: Tu vivi di fisime; tu credi ad una conciliazione impossibile, — mi permetterei rispondere: Se si credevano pure impossibili nell'ordine fisico tanti miracoli, ai quali oggi assistiamo, perchè non saranno possibili altri miracoli nell'ordine morale e religioso? L'avvenire è in mano di Dio. Io sarò forse in errore, ma parmi vederne i prodromi. Certo è che ad altri non pochi, assai più di me autorevoli, questa splendida speranza

arride. Ora, perchè ce la volete togliere? Lasciatecela, perchè essa almeno sia la consolazione dei nostri ultimi giorni. Al Senato spetta provvedervi, allontanando, per quanto sia possibile, la cagione di nuovi dissidi.

Queste sono le ragioni che mi hanno convinto a votare il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI. Sarebbe inutile, signori senatori, spendere parole per dire della gravità e dell'importanza dell'argomento, dopo la lunga, ampia ed elevata discussione che si è fatta. Basti dire, per riassumere l'importanza dell'argomento, una cosa sola, cioè che il progetto mira a dare legittima costituzione alla famiglia, la quale è la prima base di ogni convivenza civile.

A dire la verità, però, io confesso che tanto calore o tanta ampiezza di discussione io non me l'aspettavo. L'avrei capita benissimo se fosse venuta in discussione oggi la istituzione del matrimonio civile, che è una di quelle questioni le quali meritano le grandi, le ampie discussioni.

Recentemente in un paese, la cui maggioranza è cattolica - la Ungheria - nacque un fortissimo contrasto intorno alla istituzione del matrimonio civile; dovette intervenire l'autorità personale dell'Imperatore e Re, per dirimere un dissidio il quale minacciava l'ordine e la pace pubblica in quel paese.

Ma proclamato il principio del matrimonio civile, dato al matrimonio un fondamento nelle leggi civili, non so che sia sorta alcuna grave questione, quando poi si propose di dar sanzione al precetto della legge, raccomandandone l'osservanza ad opportune sanzioni.

Invece avviene presso di noi una così grande e animata discussione, solamente perchè si vuole, con opportune sanzioni, assicurare l'osservanza di un istituto, il quale è già nel nostro Codice civile.

Però, ponendo mente alla discussione ieri avvenuta, ed anche a due discorsi uditi oggi, mi è parso di poter concludere che la opposizione che mostra di farsi al progetto di legge in quanto mira ad assicurare la osservanza della legge, va più in alto va all'infuori del progetto di legge; la opposizione è contro l'istituto del matrimonio civile. (*Benissimo; denegazioni*).

Lo avete udito ieri, vi è stato ripetuto oggi; anzi si è parlato oggi di non so quale legittimità di matrimonio fondata sul sentimento, che si contrappone al matrimonio civile, che, si è detto, la coscienza cristiana non riconosce legittimo. (*Approvazioni*).

Questa è la verità.

Io rispetto le opinioni degli uomini valenti che hanno espresso questi concetti; rispetto il loro ingegno, e poi confesso che qualunque proposizione o dottrina esposta con arte ed eloquenza esercita un'attrazione sull'animo mio.

Ma io penso in questa materia come il conte di Cavour, il nome più grande, a mio avviso, fra tutti quelli che sono stati citati in quest'occasione; dico il più grande, e spero che in questa definizione nessuno vorrà contraddirmi.

Orbene; il conte di Cavour nel suo discorso del 16 dicembre 1852, recitato proprio in Senato (era un Senato che ha tradizioni gloriose, il Senato Subalpino) non sostenne il matrimonio civile come un espediente, bensì come un grande progresso civile, come una grande conquista ottenuta dalla civiltà umana. Io credo con lui che il matrimonio sia un'unione da contrattarsi sotto la sanzione della legge; e la legge in uno Stato laico non può essere altro che la legge civile.

Se qualcuno pensasse di ricondurci al medio evo, come pur troppo mi è parso di sentire, per qualche frase uscita dalla bocca di qualche oratore, io non me ne preoccupo molto; perchè sono sicuro che queste idee troverebbero una resistenza invincibile in quelle stesse forze morali che ci hanno portato a compiere l'unità nazionale, a quelle forze morali per le quali siamo a Roma. (*Bravo, approvazioni*).

L'istituto del matrimonio civile portato dal Codice civile, pare ad alcuni che sia una cosa da nulla. Io ammetto, come diceva, che si possa seriamente discutere, e con concetti giuridici e con concetti politici contrari, se convenga istituirlo, ma la questione in Italia è risolta dal Codice del 1865; ed in quel Codice il legislatore non si contenta mica di annunziare un principio; no, crea un sistema completo per regolare il matrimonio civile, ne determina le condizioni, le norme, i requisiti intrinseci ed estrinseci, ne determina le conseguenze.

Quando il Codice civile fu fatto, non mancò chi si preoccupasse delle funeste conseguenze

che potevano venire dalla inosservanza di ciò che il Codice prescriveva rispetto alla celebrazione del matrimonio; qualcuno anzi pensava che fin d'allora convenisse escogitare qualche sanzione, per cui il precetto della legge avesse efficacia e fosse osservato. Però prevalse un concetto largo di libertà. Ma l'insigne procuratore generale che ieri parlava, quando riferiva le parole dei valent'uomini i quali avevano propugnato il principio di libertà, da lasciare intero ed assoluto nel Codice civile, avrebbe potuto aggiungere la parte finale di quei discorsi, riguardante le riserve di provvedere, dato il caso che l'esperienza avesse dimostrato, che questa larga libertà lasciata dal Codice civile avesse portato conseguenze pregiudizievoli all'ordine delle famiglie ed all'ordine sociale...

PASCAL. Spiegai anche le riserve.

PRESIDENTE. Non interrompa, senatore Pascale.

FINALI... La piena libertà era ispirata ad un gran concetto, e si nutrivà di duplice fiducia; una sul buon senso della popolazione che si riteneva non avrebbe avuto ritrosia di celebrare il matrimonio civile, poichè solo da esso poteva venire la legittimità della prole, e solo con quello poteva evitare ad essa i mali ed i danni inerenti alla prole nata di matrimonio non riconosciuto; si sperava anche nell'influenza del clero, poichè sembrava che il clero non dovesse essere indifferente, e non fare oggetto delle esortazioni proprie al suo ministero quelle unioni, le quali procreando figli senza legittimo matrimonio li mettevano in una deplorabile condizione, mancando ai doveri della paternità, e contravvenendo alla legge morale. Ma la duplice fiducia rimase in gran parte delusa. Si ebbero matrimoni celebrati col solo rito religioso a decine, a centinaia di migliaia.

L'onor. Pascale nell'eloquentissimo e dotto suo discorso di ieri disse che mancano i dati statistici: ma come volete che si abbiano i dati statistici, se non v'è un ufficio pubblico nel quale si registrino i matrimoni religiosi? E non possiamo chiederlo all'autorità ecclesiastiche; che in certi casi invitate a darne notizia si sono rifiutate di darla...

Voci. Si danno.

FINALI... Sarà un'eccezione per qualche diocesi, il cui vescovo va distinto ed ammirato per le sue virtù civili, ma il fatto è questo, che è im-



possibile raccogliere complete le notizie intorno ai matrimoni religiosi.

Su questo punto non credeva in verità, che nascesse discussione; poichè tanto la relazione ministeriale quanto quella dell'Ufficio centrale in questo sono concordi, nel riconoscere cioè la gravità e il numero grande dei lamentati inconvenienti.

Lo ha saputo bene il Comitato della Croce Rossa, e il Ministero della guerra quando, dopo i disastri d'Africa, hanno dovuto soccorrere le famiglie di quelli che erano caduti in quelle infauste giornate.

Quanti ce ne sono stati dei disgraziati padri i quali non poterono avere il sussidio reclamato, perchè il figlio morto in Africa, non era tale secondo la legge!

E se il Comitato della Croce Rossa, e il Ministero della guerra nella loro facoltà discrezionale hanno potuto passare sopra queste mancanza di legittimità, altrettanto non ha potuto fare la Corte dei conti la quale deve osservare rigorosamente la legge.

O signori, se sapeste come mi ha sanguinato il cuore, ogni volta che ho dovuto ricusare una pensione al vecchio padre di una vittima delle nostre sciagure d'Africa, perchè nessuno lo aveva consigliato a celebrare il matrimonio civile! (*Approvazioni*).

Dei progetti per porre riparo a tanto male so ne sono presentati parecchi. Ne ricordò ieri alcuni l'onor. Pascale, ma parmi che più ampiamente li ricordasse l'onor. Borgnini. Fra questi ve ne furono due che pigliano nome dai proponenti Eula e Vigliani, grandi giureconsulti, che furono guardasigilli.

Io veramente ieri, forse perchè non ho potuto seguir bene l'ordine del ragionamento, non ho capito come l'onor. Borgnini contro l'opinione manifestata dai due ministri coi loro progetti di legge invocasse l'opinione di loro stessi prima che fossero ministri. Ma come? Appunto nell'amministrazione delle cose pubbliche e sotto il peso della responsabilità che vi è inerente videro un bisogno, una necessità che prima non avevano riconosciuta.

Nei loro progetti è l'opinione espressa da questi uomini insigni meglio informati ed educati dall'esperienza; e l'opera loro la volete infirmare risalendo indietro a vedere quali opi-

nioni in astratto essi professano intorno a quest'argomento?

Al progetto di legge presentato oggi si è fatta una critica, che va non meno al progetto dell'Ufficio centrale che al progetto dal Ministero, cioè di avere voluto provvedere con un progetto di legge per una materia che non lo meritava; e si è fatta in genere la critica di una abitudine che si dice propria delle genti latine, la quale colpisce prima noi che i *latini* siamo i prototipi, cioè di aver voluto provvedere con una legge in questa materia, come si è fatto con altra legge per i ritardi ferroviari.

Si è poi voluto far ricadere sul Senato la responsabilità dell'aver indotto, senza sufficiente e buon motivo, il Governo a presentare questo progetto.

Ora giova in brevissime parole fare la genesi di questo progetto di legge, perchè l'espone i fatti con sincerità è un dovere per tutti. Un ragionamento può essere vario e contraddicente quanto si vuole, ma i fatti restano quello che sono.

Nel discorso della Corona del 14 novembre 1898, per l'apertura della nuova sessione legislativa, c'era questo inciso:

« Il mio Governo seguirà nei rapporti colla Chiesa quella politica di libertà che è fondata nella tradizione e nel sentimento del popolo italiano, e reverente sempre alla religione saprà custodire in ogni caso i diritti della potestà civile ».

Questa frase del discorso della Corona fece impressione nel vostro ufficio di Presidenza, delegato dalla fiducia vostra a preparare la risposta. Esso non poteva supporre che quell'a fosse una mera frase, ma credette che vi fosse un contenuto pratico, e nella risposta al discorso della Corona, fatta il 16 novembre, fu scritto: « pur deplorando il dissidio fra lo Stato e la Chiesa, non dubitiamo che, senza invadere il campo religioso, lo Stato manterrà sempre fermo il suo diritto, al quale ci attengono urgenti provvedimenti intesi all'ordine civile delle famiglie ».

La risposta al discorso della Corona fu approvata all'unanimità, nè io ricordo che alcuno sorgesse a mettere in forse l'opportunità della frase in essa contenuta. O se anche, come mi avverte il senatore Pellegrini, vi fosse stato un dissidente, ciò darebbe maggiore importan-

alla quasi unanimità del Senato, che approvò quella frase, quel voto.

Ma l'invito del Senato non fu così presto secondato.

Il progetto per verità non era facile e richiedeva molta preparazione di studi, onde tardò cinque mesi ad esser presentato.

Presentato, ne fu dichiarata l'urgenza. Avvenne poi un cambiamento ministeriale, il quale fu causa di un certo ritardo nella presentazione della relazione, perchè una relazione su argomento siffatto non potevasi presentare senza preve intelligenze col ministro.

Quindi, dopo che il progetto venne concordato col ministro, venne iscritto all'ordine del giorno, ma invano.

Non ostante che di tratto in tratto un amico carissimo e patriota egregio, che mi sedeva qui davanti, il compianto Sprovieri, ogni tanto batte la sveglia e dicesse: « E il progetto del matrimonio civile? », questo progetto rimaneva all'ordine del giorno, ma non pigliava mai il primo posto; stava sempre indietro, tanto che fu chiusa la sessione e il progetto non fu discusso.

All'inizio della nuova sessione - quella che continua ancora - fu fatto il progetto di legge sul quale stiamo discutendo, ed al quale si contrappone il progetto del nostro Ufficio centrale.

Nel progetto ministeriale non vi è più l'obbligo della precedenza del matrimonio civile. Anzi, guardando bene in quel progetto e sopra tutto nell'art. 1, mi pare proprio che se ne deduca che nel concetto dei proponente non vi sia un solo matrimonio, ma ve ne siano due; anzi, che il matrimonio ecclesiastico sovrasti al matrimonio civile; e che l'ufficio dello stato civile sia ridotto non ad altro che ad un semplice ufficio di registrazione.

E non si dica che davanti alla Chiesa si celebra il sacramento, ma non si fa il contratto. Niente di più inesatto di questo. I valenti canonisti che hanno parlato sanno che ciò non è. Il matrimonio ecclesiastico è anch'esso un contratto; e poichè molti hanno messo fuori dei testi latini, permettete ch'io metta fuori il mio.

In un libro di diritto canonico, che è quello che studiavamo noi, nelle scuole dello Stato pontificio, è scritto così: « Materia sacramenti matrimonii contractus est, per quem vir et foe-

mina suam obstringent fidem ac perpetuam ineunt vitae societatem ».

Basta del resto aver assistito una sola volta ad un matrimonio ecclesiastico, per sapere che esso ha tutte le forme contrattuali.

Con l'abbandono del principio della precedenza, io penso che si sia posto in non cale il diritto dell'autorità civile. Penso che l'insieme del progetto ministeriale manometta l'istituto del matrimonio qual è nel Codice civile.

A mio avviso, questo progetto, che doveva essere di rivendicazione, è invece di abdicazione. (*Impressione, commenti*).

Questo peraltro può non essere un difetto, anzi può essere un pregio, secondo l'opinione di quegli onorevoli colleghi, i quali pensavano e pensano che il matrimonio civile sia un istituto che dovrebbe cancellarsi dal nostro Codice, se fosse possibile.

Che il progetto ministeriale metta sossopra l'istituto del matrimonio civile, qual è nel nostro Codice, lo ha dimostrato per la seconda volta l'Ufficio centrale, mentre fin dalla prima volta lo aveva splendidamente dimostrato il relatore che anche oggi siede al banco dell'Ufficio centrale come presidente.

Nell'uno e nell'altro documento non so se lo debba più ammirare la logica e la dottrina.

Ma anche dagli avversari certi e palesi si possono raccogliere delle verità.

Sentite come giustifica e loda il progetto ministeriale un giornale clericale che passa fra i più moderati, e che notoriamente è ispirato dal capo della Diocesi, che si dice non isdegnare talvolta di scrivervi.

« È logico, dice il giornale, che il matrimonio civile fosse riservato a quei casi sporadici che non curavano o non volevano il sacramento della chiesa ».

« Si vede quanto incivile ed inopportuna fosse la disposizione del Codice civile del 1865 che mostrava di ignorare esservi pure una legislazione di diritto canonico per il matrimonio ».

« Il progetto ministeriale concilia il dualismo donando un riconoscimento del matrimonio ecclesiastico di fronte a quello della legge ».

E poi, regalato all'Ufficio centrale composto dei valentuomini che tutti conoscete, il titolo di supino ignorante e violento, deplora che esso voglia infliggere multe e catene ai parroci per

avere adempiuto un loro dovere. Tal mercè ottiene l'Ufficio centrale che si è tanto affaticato di mitigare le sanzioni penali, eliminando le corporali.

Lasciando in disparte gli altri argomenti del giornale clericale, ed il suo insulto diretto all'Ufficio centrale, noto che esso approva il progetto ministeriale perchè riconosce la legittimità del matrimonio ecclesiastico. Ma il contratto del matrimonio così per un concetto logico che per principio giuridico deve essere uno solo; l'autorità civile non può consentire che il matrimonio si celebri in precedenza dall'autorità ecclesiastica, perchè ne resta sconvolto l'ordine della famiglia, e perchè l'autorità civile deve accertarsi che nelle persone che si vogliono coniugare concorrono le condizioni ed i requisiti opportuni al contratto.

Di questo non hanno mai dubitato le nazioni le quali hanno l'istituto del matrimonio civile.

Nei discorsi eloquenti dei senatori Pascale e Vitelleschi si è fatta una storia che per coincidenza di fatti può anche esser vera. Dissero che dopo la rivoluzione francese, come un meno male, si fondò in Francia l'istituto del matrimonio civile. Ma all'imperatore Napoleone succedette la dinastia Borbonica, devotissima alla chiesa, e non sognò di tornare indietro. Il Belgio si separò dall'Olanda per azione principale dei capi del partito cattolico, e l'istituto del matrimonio civile fu scritto nella costituzione belga senza alcuna difficoltà. Dell'Ungheria ho già detto.

E la Germania? Ammiro la dialettica del senatore e procuratore generale Pascale, il quale ieri voleva provare la genesi del matrimonio civile esistente nei vari paesi come se fosse una propaggine della rivoluzione francese, ma perchè si è dimenticato che nel 1875 il matrimonio civile colla precedenza ad ogni rito religioso è stato introdotto in Germania; ma la Germania forse imita la rivoluzione francese?

Cosa vi è nell'ordine politico e giuridico che possa maggiormente trovarsi di diverso nel genio, nelle consuetudini, nelle leggi, di quello che sia la Francia e la Germania? Eppure avendo riguardo al grande interesse sociale, nel '75 la Germania istituì per tutto l'Impero il matrimonio civile, e ne volle per tutti, d'ogni religione, la precedenza accompagnata da san-

zioni penali, più rigorose di quelle che propose il nostro Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

Lascio pel passato da parte il ducato Parmense del mio amico Calciati cui si potrebbe aggiungere quello di Modena. Ma fermiamoci a un grande Stato, cioè all'ex-Regno delle Due Sicilie.

Nel Codice delle Due Sicilie, è vero, solo il matrimonio celebrato secondo il rito Tridentino era riconosciuto come matrimonio valido; ma doveva essere preceduto da una solenne promessa fatta innanzi alla autorità civile, la quale doveva riconoscere essa, non la Chiesa, se nei coniugandi si verificavano tutte le condizioni volute dalla legge civile. E vi erano azioni penali per i trasgressori: pel parroco il confino.

L'onorevole Pascale citò un decreto che in qualche modo avrebbe abrogato le disposizioni della legge generale penale intorno a queste disposizioni, vale a dire del dover il matrimonio essere preceduto dalla solenne promessa avanti l'autorità civile. Io che conosceva la disposizione generale ma non conosceva questa, domandai alla cortesia del collega dov'era questo decreto, ed egli colla sua abituale e squisita gentilezza mi indicò la data del 27 maggio 1857, e andai a leggere il decreto. Potei quindi verificare, che il decreto non toglie niente alla legislazione precedente, ma dice: Ritenuto che non è da credere che alcun parroco sia per mancare all'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo tale del Codice civile, io abrogo la sanzione scritta nel codice penale. Ora questo non cambia niente.

Se la fiducia reale fosse stata delusa dall'esperienza, poteva ritornare alla sanzione di prima: ma certo questa abolizione di una sanzione penale al riguardo del parroco non muta in nulla la sostanza e l'essenza delle forme e delle procedure matrimoniali volute nel Codice delle Due Sicilie.

Il matrimonio civile con precedenza lo avemmo recentemente in Italia. Lo possono sapere tutti, ma vi sono certe cose che si scordano; e nel 1859 e 1860 vi furono dei Governi di breve durata nelle varie parti d'Italia, la cui legislazione a molti è ignota.

Nel 1860 nell'Umbria, piccola regione che non aveva poco più di mezzo milione di abitanti, fu dal Pepoli regio commissario con decreto del 31 ottobre promulgato l'istituto del matrimonio civile, tolto da un progetto che i sapienti giu-

reconsulti subalpini avevano preparato per la riforma del Codice Albertino. Il commissario generale Pepoli, lo promulgò e lo rese obbligatorio per l'Umbria con un decreto commissariale.

Vi era il precetto che si dovesse fare prima il matrimonio civile, ma si soggiungeva: Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso, dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede essersi eseguita la pubblicazione, e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. In altri articoli veniva la sanzione penale la quale si elevava fino a L. 3000 di multa.

Si può dubitare se si comprendesse anche il parroco in quella sanzione penale; ma siccome in quegli articoli si parla distintamente dell'ufficiale dello stato civile e dell'ufficiale pubblico nella celebrazione del matrimonio, credo che l'interpretazione la più larga, sia la più vera e la più giusta.

Quel decreto andò in esecuzione senza nessuna difficoltà, e coll'aiuto appunto (e qui ho piacere di potergli rendere questo omaggio, perchè la dottrina e la virtù dell'ingegno e dell'animo lo elevarono dopo 18 anni alla suprema sede della chiesa) del vescovo Pecci, il quale, animato da pensieri civili, e per evitare ai fedeli gl'iuconvenienti derivanti dalla non celebrazione del matrimonio civile, procurò che nell'Umbria non si avesse quasi a deplorare la mancanza della celebrazione del matrimonio civile. Quella legislazione rimase in vigore nell'Umbria, fino alla promulgazione del Codice civile del 1865.

L'omaggio reso in questo al principio assoluto della libertà fu una bella cosa, e vi partecipai anche io, poichè ogniqualvolta mi si propugnono cose con quel nome santo io vi sono facilmente attratto.

Ma noi, non siamo, come anche altri ha detto, dei filosofi che ragionano di politica e di leggi, siamo degli uomini di Stato, degli uomini politici. Verificatosi l'inconveniente riconosciuto da tutti, del grande numero cioè delle famiglie illegittime, noi sentiamo il bisogno di provvedere.

E che il disordine e i mali sieno gravi nessuno nega, a cominciare dal ministro di grazia e giustizia. Io sono d'avviso che se il clero avesse l'abitudine d'inculcare, o raccomandare

l'osservanza delle leggi dello Stato, i mali non si sarebbero verificati, o si sarebbero verificati in minima parte.

Ieri ho udito parlare di circolari della sacra penitenzieria, di encicliche vescovili, le quali avrebbero raccomandato e raccomanderebbero ai parroci d'inculcare l'osservanza della legge per rispetto al matrimonio civile. Io non lo nego, anzi lo ammetto volentieri.

Ma tanto più ciò che si afferma è vero, tanto più dimostra che anche le raccomandazioni delle autorità ecclesiastiche non valgono a toglier di mezzo il grave inconveniente, e che bisogna provvedere con legge, con un atto di autorità civile. E il senatore Pascale ieri lealmente riconosceva che il progetto dell'Ufficio centrale è più efficace che quello ministeriale.

Il progetto presentato dall'onor. Finocchiaro-Aprile fu oggetto di lungo studio, presso l'Ufficio centrale del quale mi onoro di aver fatto parte.

E lo studio di temperare i rigori, pur mantenendo inalterato il principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, fu tale e tanto, che il senatore Miceli oggi non ha dubitato di criticare come eccessivi quei temperamenti, i quali infatti egli allora dichiarò di accettare solamente per spirito di concordia e per arrivare senza dissenso alla discussione parlamentare.

Quei temperamenti sono stati in generale molto lodati; ma siccome nessuno ne ha parlato in particolare, non sarà male che io ne dica qualche cosa, perchè non si creda che siano roba da nulla, gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale in quel suo controprogetto che oggi torna avanti al Senato.

Si cominciava dal togliere nell'art. 1 al fatto della non celebrazione del matrimonio civile il carattere di reato.

Questa parola *reato* parve odiosa; e l'Ufficio centrale sostituì il concetto di *contravvenzione*.

Inoltre ridusse la pena pecuniaria alla metà di quella proposta dal Ministero così per gli sposi come pel ministro del culto.

Cancellò a dirittura la pena della detenzione.

Fece cessare del tutto l'azione penale quando il matrimonio fosse celebrato prima che la condanna per trasgressione della legge fosse passata in cosa giudicata; mentre il progetto ministeriale si limitava a ridurre a metà le multe.

Escluse la responsabilità del ministro del culto nei matrimoni clandestini, a malgrado che non gli sfuggisse il pericolo che si poteva contenere in questa disposizione, perchè è facile far comparire clandestino un matrimonio concertato.

Finalmente allargò le disposizioni che permettono la celebrazione del matrimonio religioso nei casi in cui vi sia pericolo di vita; e fece delle facilitazioni per regolare i matrimoni già celebrati, con effetto retroattivo.

Uno di quei temperamenti con molto sottile ingegno l'onor. ministro ha preso nella sua relazione per dimostrare che l'Ufficio centrale, peccava contro la logica, e contraddicendo a ciò che aveva scritto nell'articolo primo, ammetteva il matrimonio religioso. E oggi l'onorevole Vitelleschi ha illustrato e ampliato quell'argomento.

Veramente, sì, lo capisco, fu una concessione fatta per spirito di concordia, che la logica forse non consentiva; ma cosa volete? ci parve bello di portare il progetto che allora ci stava d'innanzi a un punto che fosse permesso di presentarlo al Senato in concordia fra l'Ufficio centrale ed il Ministero. Se non era per questo spirito di concordia, io credo che non avrei acconsentito fino a quella larghezza.

Mutata la condizione delle cose, l'Ufficio centrale avrebbe potuto togliere o modificare quell'articolo 4º suo, per rispetto alla logica.

Non l'ha fatto, ma io non so se quell'articolo era ispirato ad un concetto di grande equità e tolleranza, ad un concetto di pacificazione, al concetto di avere piuttosto dei volenterosi a riparare al malfatto, che non delle persone obbligate dalla coercizione ad ottemperare alla legge. Ha fatto bene, perchè noi non volevamo e non vogliamo e non desideriamo, nè colpe, nè rei, nè pene. La sola cosa che noi desideriamo è che la legge dello Stato sia osservata. (*Approvazioni*).

Di matrimoni illegittimi, e di figli illegittimi purtroppo non ne mancheranno; ce ne sono in tutti i paesi, vi sia o non ci sia il matrimonio civile; ma ci preoccupa molto questo, che la massa dei matrimoni illegittimi non sia accresciuta a dismisura dal numero di quelli che non sono tratti alle unioni illegittime per di-

sordine o per vizio, ma solo per inosservanza, desiderata da altri, dalla legge dello Stato.

La gente ricca ed agiata celebra il matrimonio civile. Vi è la dote e vi sono tanti interessi, i quali sarebbero pregiudicati se non fosse celebrato il matrimonio civile. Per loro la celebrazione del matrimonio civile è una consuetudine generale. Ma così non è per i poveri, per gli sprovveduti dei beni di fortuna. È a questi che noi dobbiamo pensare. Essi sono che, se non interviene efficacemente la legge continueranno a procreare dei figli, ad avere una famiglia senza nome e senza diritti.

Il matrimonio, in quanto è contratto, non può aver consistenza fuori delle leggi civili ed all'infuori dell'autorità dello Stato: la sua precedenza obbligatoria dopo l'esperienza fatta dei dannosi effetti della libertà assoluta, si raccomanda ad alte ragioni di ordine pubblico. L'autorità politica impedendo la precedenza del matrimonio ecclesiastico, che è anche contratto, non esce punto dai suoi legittimi confini.

Si rimprovera all'Ufficio centrale la poca logica del suo art. 4; ma dato anche che vi sia un peccato contro la logica, cosa è mai questo contro l'assurdo, mi si permetta di chiamarlo così, contenuto nel progetto ministeriale della coesistenza di due matrimoni, il civile o l'ecclesiastico!

Si noti poi che è grande la differenza del matrimonio secondo il Codice civile e secondo il insegnamento canonico. P'ignorassi, potrebbero e gli altri insigni giureconsulti e i cardinali sigilli parte a questa discussione.

Cominciamo dall'età. Il dritto canonico prescrive 12 anni per la donna, 15 anni per l'uomo; il Codice civile ne vuole 13 per la donna e 18 per l'uomo.

Ma cosa ne farete di un matrimonio celebrato innanzi all'autorità ecclesiastica di due persone che non rispondono alle condizioni di età volute dal Codice?

Anche gl'impedimenti, secondo il diritto civile e quello canonico, sono diversi.

E poi vi è la materia delle dispense. Ma come mai volete che siano due autorità, l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile che intervengano a dare le dispense occorrenti alla celebrazione di un legittimo matrimonio?

E quell'autorità che il Codice civile dà al

pubblico ministero per fare opposizione a quei matrimoni i quali non corrispondono alle condizioni volute dal Codice civile, dove se ne va, col sistema che sarebbe inerente al progetto ministeriale?

Proprio, pare a me che coi pochi articoli di questo progetto di legge, come è proposto dal Ministero, e specialmente col suo articolo primo, si manometta nel Codice tutto l'insieme del sistema regolatore del matrimonio civile.

Le dannose conseguenze del sistema proposto dal Ministero sono esposte lucidamente nella relazione dell'Ufficio centrale, ed io non le voglio ripetere, perchè sarebbe cosa inutile; e poi perchè io mi sento stauco, e se io sono stanco di parlare, più di me sarà stanco il Senato di udirmi...

Voci. No, no, parli.

FINALL... Questa è una di quelle grandi occasioni nelle quali bisogna risalire all'altezza dei principi politici e civili, sui quali si fonda la costituzione del nostro Stato.

Guai, se per deliberare intorno a questo progetto ci ispiriamo alle mutevoli contingenze di qualche paese, o ai calcoli che si possono fare sugli effetti morali più o meno durevoli, più o meno fecondi di uno o dell'altro progetti.

Voterò quindi il progetto come è proposto dall'Ufficio centrale, il quale pone la precedenza obbligatoria del matrimonio civile.

Vorrei poter sperare, ma non lo oso, che al Governo potesse tornare a parer buono un progetto che già aveva ottenuto la sua approvazione.

Uno dei più autorevoli oppositori al progetto dell'Ufficio centrale riconobbe che il progetto stesso, aveva maggiore efficacia. Ma dunque il Senato lo approvi il progetto dell'Ufficio centrale, se deve efficacemente servire a rimuovere, a toglier di mezzo uno scandalo, un immenso disordine sociale! Facendo così il Senatore si mostrerà custode della santità delle leggi, conservatore dell'integrità del potere civile, delle sue prerogative, dei suoi diritti imprescrittibili (*Vive approvazioni — Molti senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo a lunedì il seguito della discussione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivazioni di acque pubbliche »:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 108 |
| Favorevoli . . . . .       | 94  |
| Contrari . . . . .         | 14  |

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, 7 corrente alle ore 14.30.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai muniti (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 53).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziate per la stampa il 10 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1900

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644  
sulle derivazioni di acque pubbliche

## Art. 1.

Nella legge 10 agosto 1884, n. 2644 sulle derivazioni delle acque pubbliche vengono soppressi gli articoli 9, 20, 21 e 26, e vengono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 1. — Nessuno può derivare acque pubbliche o farne uso se non ne abbia un titolo legittimo, o se non ne ottenga una concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone e a tutte le altre condizioni stabilite con la presente legge.

Art. 1 bis. — Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un Consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbligato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile di sei mesi o di un anno dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, secondo che si tratti di derivazione inferiore o maggiore ai mille cavalli dinamici.

La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del compimento delle opere di derivazione e di trasformazione della forza è subordinata alla approvazione del Governo.

Compite le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione al Governo stesso.

Art. 2. — Le concessioni sono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Per gli effetti della presente legge le derivazioni delle acque pubbliche si distinguono in due classi.

Alla prima classe appartengono: le derivazioni di ogni portata dai tronchi fluviali di confine e le derivazioni dai corsi o bacini di acque pubbliche le quali, in misura normale, eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: cavalli dinamici duecento.
- b) per uso potabile: un modulo;
- c) per irrigazione: moduli 10;
- d) per uso di macerazione di piante tessili: moduli 5;
- e) per bonificazioni col metodo delle colmate: moduli 30.

Per le derivazioni ad uso promiscuo, si tiene per limite quello corrispondente allo scopo predominante, e, nel caso d'incertezza, il limite minimo fra i suaccennati.

Sono considerate di prima classe quelle derivazioni a bocca libera, per le quali le portate medie, in riferimento all'uso che si vuol fare dell'acqua, eccedono i limiti rispettivi suindicati.

Tutte le altre derivazioni sono comprese nella seconda classe.

Art. 3. — Le concessioni di derivazioni di acqua di prima classe sono fatte per decreto reale, promosso dal ministro delle finanze sotto l'osservanza delle cautele che, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, si formulano in apposito disciplinare, a tutela del buon regime di quelle acque, della navigazione, dell'igiene e delle proprietà laterali, nonchè per la migliore utilizzazione delle acque stesse nei riguardi dell'economia nazionale.

Art. 3 bis. — Per tutte le derivazioni di prima classe, preliminarmente all'avviamento dell'i-

istruttoria delle relative domande, il ministro dei lavori pubblici dovrà sentire il parere di una apposita Commissione nominata per decreto reale promosso da esso ministro, di concerto con quello delle finanze, e quello d'agricoltura, industria e commercio, la quale darà avviso se nessun legittimo interesse pubblico, o nessun bisogno presente o prevedibile dello Stato rechino ostacolo alle domandate concessioni.

La Commissione è composta dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, e di essa faranno parte non meno di due industriali. Le norme secondo le quali dovrà funzionare saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Se il parere della Commissione è favorevole ad una domanda, si dà corso alla relativa istruttoria. Se il parere è invece contrario, il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato, emana decreto con cui delibera di accordare o negare il proseguimento della istruttoria contestata. Con tale decreto, sentiti la Commissione ed i due Consigli succitati, può il ministro, se del caso, vietare anche qualunque ulteriore concessione a privati dal bacino, o tronco fluviale o lacuale, a cui la vertenza si riferisce.

Se per un servizio pubblico lo Stato ha bisogno di utilizzare o di riservare in qualunque modo forze idrauliche di ogni classe, l'Amministrazione governativa competente, o quel qualunque Istituto all'uopo delegato, presenta al ministro dei lavori pubblici un progetto di massima contenente la dimostrazione tecnica dei motivi, entità, scopi ed utilità dell'opera o della riserva. Il progetto è deferito all'esame della Commissione; e sul parere di questa, del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, il ministro predetto delibera con formale decreto sulla chiesta aggiudicazione o riserva di forze idrauliche in servizio pubblico. In base al decreto affermativo decadono tutte le pendenti domande private, che col progetto o con la riserva governativa non possono tecnicamente coesistere, qualunque sia lo stato della reattiva istruttoria.

In caso di decreto affermativo, l'Amministrazione o l'Istituto delegato devono presentare entro due anni il progetto definitivo da sottoporsi all'ordinaria istruttoria in contraddittorio con le domande private preesistenti.

Qualora entro tale termine improrogabile non sia stato presentato il progetto definitivo, si darà corso alle domande private.

I decreti del ministro dei lavori pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali delle provincie interessate, e personalmente notificati agli individui o enti cui riguardano. I detti decreti sono insindacabili nel merito, ed eccezionali soltanto per i motivi indicati dagli articoli 12, n. 4. e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato.

Art. 3 *ter.* — Le concessioni di seconda classe sono fatte dai prefetti, sentiti gli uffici del Genio civile, gli Intendenti di finanza ed i Consigli di prefettura.

I prefetti non possono emanare alcun decreto senza autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, quando si tratti:

- a) di derivazioni dai laghi pubblici;
- b) di derivazioni lungo i tratti dei corsi di acqua che abbiano le arginature o le sponde iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria;
- c) di derivazioni da corsi d'acqua in tutto o in parte navigabili, o da quelli fra i loro confluenti, che hanno azione diretta sulla navigabilità dei corsi e tronchi predetti, semprechè non vi sia obbligo di restituire l'intero volume dell'acqua derivata a monte dei corsi o tronchi navigabili;

Il Ministro dei lavori pubblici provvede, sulla invocata autorizzazione, unicamente nei riguardi idraulici.

Quando una derivazione di seconda classe interessa il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della provincia, nel cui territorio cade la bocca di presa. Qualora si abbiano opposizioni da parte d'interessati di provincie diverse, la decisione della controversia, e la contemporanea determinazione sulla concessione, si fa con decreto del ministro delle finanze, sentiti quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Art. 3 *quater.* — Compete ai prefetti, in analogia al disposto dell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F, sulle opere pubbliche, la facoltà di concedere licenze d'attingere acqua dai tronchi arginati di fiumi e torrenti,



col mezzo di pompe mobili o semi-fisse, sifoni e congegni analoghi, a cavaliere degli argini.

Le dette licenze sono concesse sentiti gli uffici del Genio civile, previo pagamento anticipato dell'intero canone e della tassa di concessione governativa, con le procedure da stabilirsi dal regolamento.

La quantità perenne dell'acqua d'attingere non deve oltrepassare un modulo; la durata della licenza non deve esser maggiore di un anno; non devono essere per nessun modo intaccati gli argini o le sponde, nè vi si possono fare costruzioni murarie. Le licenze possono essere annualmente rinnovate.

Art. 4. — Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le condizioni dell'estrazione e della restituzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica, e stabiliscono l'annuo canone da corrisponderci alle finanze dello Stato.

Quando si tratti di derivazioni, per le quali i concessionari non impieghino direttamente e subito tutta l'acqua o tutta la forza motrice concessa, può l'autorità concedente consentire una graduazione progressiva del detto impiego, fermo però rimanendo il pagamento del canone normale dell'intera concessione. Nei decreti di concessione si devono determinare, a pena di nullità, i singoli periodi di impiego, fissando per ciascun periodo la quantità d'acqua o di forza idrica derivabile.

I relativi disciplinari devono essere firmati dai concessionari entro il termine di tre mesi dal ricevuto invito, sotto pena di decadenza.

L'Amministrazione concedente stabilisce nei disciplinari i termini entro i quali i concessionari debbono adempiere ag'li speciali obblighi fino al compimento delle opere per la derivazione e per la trasformazione della forza, tanto per le concessioni uniche, quanto per quelle graduate. Trascorsi inutilmente questi termini, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la decadenza delle concessioni, oppure la restrizione di esse alla quantità d'acqua derivata, e di forza effettivamente trasformata. In questo secondo caso sarà proporzionalmente diminuito il canone stabilito per la totale quantità d'acqua concessa. Questi termini non possono prorogarsi, salvo casi ben giustificati di forza mag-

giore, ma è riservato ai concessionari decaduti il diritto di rinnovare le domande sottoponendosi a nuova istruttoria.

Dovrà pure nei disciplinari essere stabilito che il concessionario, allo spirare della concessione, e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ha l'obbligo di far eseguire a sue spese tutte le demolizioni ed i lavori che l'autorità competente giudicherà necessari per ristabilire l'alveo, le sponde e le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico, e dell'incolumità dei diritti dei terzi. L'Amministrazione non sarà tenuta ad alcun compenso verso il concessionario cessante, nel caso che essa volesse mantenere le opere costruite nell'alveo del fiume, negli argini o sulle sponde, e di queste opere entrerà immediatamente in possesso, in seguito al decreto di decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 5. — Le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio, salvo quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi o dei corsi d'acqua, si rendessero necessarie nei capitoli delle concessioni, e salvo il caso di cui al successivo art. 22 bis.

Sarà accordato al concessionario una sola proroga di 10 anni oltre il secondo trentennio di esercizio, qualora entro l'ultimo decennio dalla rinnovata concessione, esso ne faccia richiesta, giustificata da spese considerevoli per rinnovamento o ingrandimento del primitivo impianto.

Per i successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono in facoltà dello Stato.

Art. 5 bis. — Le concessioni possono essere sospese per un periodo determinato e prorogabile a favore dello Stato o di terzi concessionari, a condizione che agli utenti originari venga somministrata quantità di energia o di acqua equivalente, nella misura e nell'uso, a quelle sospese o surrogate, rimanendo fermi per i concessionari precedenti e per i nuovi i canoni e tutti gli obblighi contenuti nei decreti d'investitura e nei relativi disciplinari.

La domanda o proposta di sospensione deve essere, a cura dell'Autorità cui spetta far luogo

alla nuova concessione, notificata legalmente ai primi concessionari almeno un anno prima dell'epoca fissata per l'attuazione dell'opera, per cui la sospensione fu progettata.

Qualunque controversia o contestazione per danni viene deferita ad un collegio arbitrale di tre membri in qualità di amichevoli compositori. Il primo, che ne è il presidente, è designato dal presidente del tribunale competente per ragione di territorio, gli altri due sono nominati rispettivamente dagli interessati.

Art. 5 *ter*. — Le domande dovranno essere corredate dai documenti che saranno fissati dal regolamento e dovranno essere garantite da congruo deposito, il cui importo sarà determinato dal regolamento stesso. Tale deposito si devolverà allo Stato, quando il richiedente abbia lasciato trascorrere i termini fissati per la firma del disciplinare o per l'adempimento degli obblighi da questo stabiliti.

Fra più domande aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione sarà, di regola, preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere.

A questa norma si potrà derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico generale. Su questi motivi dovrà essere sentito il parere degli uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

In mancanza di domande assistite da prevalenti motivi di interesse generale, fra più domande presentate nel termine sopraindicato, sarà, di regola, preferita quella che abbia per oggetto di utilizzare l'acqua a beneficio delle popolazioni del luogo in cui verrebbe derivata.

Art. 6. — Il concessionario di una derivazione a scopo industriale è libero di mutare gli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, purchè non ne venga pregiudizio ai terzi, e purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque.

Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di

una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel pristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

Art. 7. — Le domande per nuove derivazioni e quelle per variazioni di concessioni o d'usi anteriori, le quali importino aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice originariamente concessa e goduta, unitamente ai progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, sono presentate alle prefetture competenti per territorio. Ottenuto il *nulla osta* ministeriale, nei casi contemplati nell'art. 3 *bis*, le domande vengono comunicate alle Deputazioni delle provincie interessate, per le loro eventuali osservazioni.

Conseguentemente dette domande sono fatte conoscere al pubblico coi relativi progetti, mediante avvisi da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni da determinarsi secondo i casi. Nei detti manifesti è indicato il termine perentorio entro cui debbono essere presentate le opposizioni.

Le osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro due mesi dalla comunicazione delle domande, sotto pena d'irricevibilità.

Scaduti i detti termini, un rappresentante del Genio civile, nel giorno fissato dal manifesto, procede alla visita locale in contraddittorio del richiedente, degli opposenti e di chiunque abbia interesse ad intervenire.

Esaurita l'istruttoria da stabilirsi nel regolamento, l'autorità competente, ai termini degli articoli 3 e 3 *ter* della presente legge, emana un decreto motivato con cui, se consente ad una concessione, indica, a pena di nullità, i motivi per cui rigetta le singole opposizioni, o non ammette le domande concorrenti non preferite; oppure enumera, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui una domanda è rigettata.

Art. 8. — Le variazioni di ogni specie nell'uso di una derivazione, le quali per alterazione nel corso o bacino dell'acqua pubblica, o per qualunque altro motivo, importino cambiamento nella posizione, forma o natura delle opere menzionate nel titolo di investitura, o consacrate da possesso ai termini dell'art. 24

della presente legge, senza alcun aumento nella quantità d'acqua o della forza motrice goduta, sono autorizzate in analogia al disposto dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

L'autorità concedente, prima di emanare il relativo decreto, deve accertarsi con le norme stabilite nel regolamento, che la variazione non rechi turbamento al regime del corso d'acqua, o pregiudizio ai legittimi interessi dei terzi.

Nei casi di accertata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può in via provvisoria permettere che siano attuate le variazioni domandate, a patto che i concessionari si obblighino formalmente con congrua cauzione ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.

Art. 11-*bis*. — Gli utenti, che non ottemperino, nel tempo che sarà prefisso, alle intimazioni dell'autorità amministrativa per le opere contemplate nei due precedenti articoli, oltre la responsabilità contravvenzionale e l'obbligo di risarcire i danni recati ai terzi, subiscono anche le conseguenze finanziarie dell'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, e non eseguite, secondo le procedure da determinarsi nel regolamento.

Art. 12. — L'osservanza degli obblighi imposti agli utenti delle acque pubbliche dai titoli d'investitura, dalle modalità del loro possesso, o dalla presente legge, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità prefettizia per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi, ed all'autorità finanziaria per quant'altro ha rapporto a materie legali e contrattuali.

Art. 13. — Quando il regime di un corso d'acqua, sul quale si esercitano derivazioni tanto per regolari investiture, quanto per possesso, ai termini dell'art. 24 della presente legge, venga modificato per cause naturali o per esecuzione di opere dirette ad ottenere una migliore sistemazione del regime stesso, il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere le prese d'acqua, modificando o revocando, se occorra, gli atti di concessione e le modalità del possesso, senza essere tenuto ad alcuna indennità verso gli utenti, salva la riduzione o la

cessazione del canone se vien diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

L'utente però, se le rinnovate condizioni locali lo permettano, o nessun danno ne derivi agli interessi pubblici, ha diritto di eseguire a sue spese le opere occorrenti a ristabilire la derivazione.

Il relativo permesso è impartito con decreto dell'autorità competente, ai termini dell'art. 170 della citata legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dell'art. 21 della legge 10 agosto 1884, n. 2614.

Art. 13-*bis*. — Se per un motivo qualsiasi, indipendente dal fatto del concessionario, a causa di variazioni avvenute nel corso d'acqua da cui si eserciti una derivazione, la portata di questa venga accresciuta, od altrimenti aumentata la forza motrice che anima uno stabilimento od opificio, e da ciò non derivi danno a terzi, il concessionario ha facoltà di conservare il nuovo stato di fatto, assoggettandosi al pagamento del maggior canone corrispondente all'aumento verificatosi. In caso contrario sarà egli tenuto a ridurre la propria derivazione entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione.

Art. 14. — La tariffa dei canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche è la seguente:

1° Per ogni modulo d'acqua potabile per irrigazione o per altri usi agrari o industriali che non importino sviluppo diretto di forza motrice:

- a) se senza obbligo di restituire le colature o i residui, annue L. 50;
- b) se con l'obbligo di restituire le colature ed i residui, annue L. 25;
- c) per irrigare terreni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata; ogni ettaro di terreno irrigabile, annue L. 0 50.

2° Per ogni cavallo dinamico:

- a) destinato a forza motrice in genere, annue L. 2 50;
- b) destinato al servizio dei molini natanti, annue L. 1.

La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua, sotto deduzione dell'altezza

strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua in cui si effettua la restituzione. La forza motrice per i molini natanti e per altri opifici da istituirsi sulle acque pubbliche, si calcola tenendo conto della velocità media della corrente, e del volume d'acqua che attraversa il motore.

In nessuno dei casi contemplati dal presente articolo il canone annuo può essere inferiore alle L. 250.

Art. 15. — È in facoltà del Governo di concedere gratuitamente ai municipi ed alle Opere pie l'acqua potabile, o le derivazioni a scopo igienico, che essi chiedono per distribuirle in modo diretto, escluso qualsiasi lucro, nell'interesse degli abitanti dei comuni, e dei ricoverati negli ospizi ed ospedali.

Art. 16. — Il canone d'annue L. 25 per modulo è applicato alle concessioni di acque pubbliche ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonificazione, sebbene non siano sottoposte al vincolo della restituzione delle colature. Nel caso di concessioni per la sola bonificazione, il canone è limitato a L. 10 annue per modulo.

Art. 17. — Si regola sulla media della forza motrice utilizzabile per un anno il canone unitario applicabile ad opifici, molini, o molini natanti, i quali per la scarsezza dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente.

Si riduce alla metà delle misure unitarie indicate nell'art. 14 il canone per le concessioni delle sole acque invernali a scopo irriguo, il cui uso è limitato dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, secondo l'art. 624 del Codice civile.

Art. 18. — La presente legge non è applicabile alle derivazioni d'acqua dai canali non navigabili appartenenti al patrimonio dello Stato.

Per le derivazioni dai canali patrimoniali navigabili, la presente legge ed il relativo regolamento s'applicano limitatamente alle formalità dell'istruttoria da praticarsi per l'incolumità del servizio pubblico di navigazione ed a salvaguardia dei legittimi interessi dei terzi.

In entrambi i casi gli affitti d'acqua si fanno mercè contratti da stipularsi ed approvarsi con le norme di gestione dei beni patrimoniali.

Art. 19. — Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi, e previa dichiarazione da farsi alla prefettura, è in facoltà del concessionario di acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice: ma il concessionario di acqua per forza motrice non può impiegarla per irrigazione, se non ha conseguita una nuova concessione a termini dell'art. 7 della presente legge.

Pei due usi il concessionario è tenuto a pagare un canone solo, quello più elevato.

Art. 22 bis. — La decadenza della concessione può essere pronunciata dall'Amministrazione:

a) quando il concessionario abbia fatto trascorrere inutilmente i termini per l'adempimento dei propri obblighi fino alla completa esecuzione delle opere di derivazione, nelle concessioni si uniche che graduate, giusta quanto è prescritto dal precedente art. 4, 2° comma;

b) quando il concessionario abbia mancato al pagamento di tre annualità del canone;

c) in genere quando il concessionario non abbia adempiuto alle condizioni cui è subordinata la concessione, o non osservato le disposizioni legislative in vigore.

Non si darà luogo alla rinnovazione della concessione pel secondo trentennio, cui il concessionario ha diritto in forza dell'art. 5 della presente legge, allorchè venga constatato che, a giudizio dell'Autorità concedente, egli abbia durante il primo trentennio o reso frustraneo lo scopo della concessione, non utilizzandola, o abbia comunque violati i patti del suo disciplinare, o ripetutamente contravvenuto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Il concessionario che si valga ad uso di forza motrice dell'acqua ottenuta a scopo d'irrigazione, omettendo la dichiarazione prescritta all'art. 19 della presente legge, potrà essere assoggettato alla penalità di cui al precedente art. 6. Se invece impieghi per irrigazione l'acqua ottenuta a scopo di forza motrice, senza ottenere la relativa concessione come allo stesso art. 19, potrà essere assoggettato alla sospensione, per un periodo da uno a cinque anni, dell'esercizio della sua derivazione, ed anche, in caso di recidiva, alla decadenza della concessione principale, salvo sempre l'obbligo della riduzione in pristino.

Art. 23. — Salvo le competenze gerarchiche stabilite con la presente legge, sono applicabili a tutte le materie ivi contenute gli articoli 376, 377, 378, 379 della citata legge sulle opere pubbliche.

Art. 24. — Il possesso legittimo di una derivazione di acqua, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'art. 1 della presente.

Nessun possesso, come nessun titolo, valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico.

Art. 24 bis. — Le opere e le occupazioni, necessarie per la derivazione delle acque concesse, e per l'impianto degli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, sono comprese fra quelle per le quali può essere invocata la dichiarazione di pubblica utilità, a termini ed agli effetti della legge in vigore.

Art. 25. — Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare, separatamente per ogni provincia del Regno, gli elenchi delle acque pubbliche, e li fa pubblicare in tutte le provincie interessate per ragione di territorio, o attraversate dai corsi d'acqua compresi in ciascun elenco, e in tutti i comuni di dette provincie interessati o attraversati dagli stessi corsi d'acqua, secondo le forme determinate dal regolamento.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

Trascorso il detto termine, e sentito in merito a ciascun elenco i Consigli delle provincie, nelle quali fu fatta la pubblicazione, l'elenco stesso è sottoposto, colle presentate opposizioni, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato, ed approvato quindi con decreto reale.

Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla Sezione quarta del Consiglio di Stato, anche in merito, ai termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 sul Consiglio di Stato, oppure ricorso al Re secondo l'art. 12 della legge stessa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 27. — Il Ministero dei lavori pubblici fa pure compilare in ogni provincia un elenco di tutte le derivazioni di acque pubbliche esistenti, con norme e modalità determinate dal regolamento.

Art. 27-bis. — Gli obblighi imposti e le sanzioni comminate con gli articoli 6, 7, 10, 11-bis, 13, 19, 22-bis, della presente legge, devono risultare da motivate ordinanze dei prefetti, delegati, quando occorra, dalla competente autorità centrale, da notificarsi legalmente agli interessati. Essi hanno aperta la via al reclamo contro le dette ordinanze, ai termini dell'articolo 23, salvo le opposizioni da proporsi, giusta le norme speciali che regolano la materia.

Art. 27-ter. — Per le multe applicabili con regolare giudizio contravvenzionale, o con ordinanze prefettizie, gli interessati sono ammessi dinanzi ai prefetti al componimento secondo le procedure da stabilirsi nel regolamento.

Art. 28. — Sono abrogate le disposizioni del Capo V, titolo III della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche ed ogni altra contraria alla presente legge.

#### Art. 2.

Le istruttorie in corso nel giorno della pubblicazione della presente legge, continuano con le procedure e secondo le norme con essa stabilite. Le dette norme debbono intendersi comprese nei disciplinari delle concessioni, sebbene in essi non siano tassativamente specificate.

#### Art. 3.

Il Governo è autorizzato a coordinare la presente con la legge 10 agosto 1884, ed a compilare e pubblicare un testo unico di legge sulle derivazioni o sugli usi delle acque pubbliche, sentito, il Consiglio di Stato. Il Governo dovrà altresì pubblicarne il regolamento esecutivo entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 21 della citata legge 10 agosto 1884; salvo al Governo di coordinarle opportunamente con quelle dell'articolo 170 della legge 30 marzo 1885 all'eg. F.